



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Bassano del Grappa, lì 11 gennaio 2021

COVID – 19

News ed aggiornamenti

RISTORAZIONE: Servizio mensa “SI”, servizio mensa “NO”

Riceviamo molte richieste, da parte dei pubblici esercizi, relative alla possibilità di continuare ad effettuare il servizio di somministrazione a lavoratori quale “servizio mensa” a supporto di tutto il mondo produttivo che in zona arancione non è soggetto a sospensione.

Vista la mancanza di indirizzo da fonte Governativa (normalmente rinvenibile nelle FAQ) la questione è oggi alquanto dubbia e controversa, senza considerare la confusione che sta generando il continuo “stratificarsi” di Decreti, DPCM, Ordinanze, Chiarimenti, ecc.

Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza.

La prima inequivocabile disposizione in materia risale al 26.10.2020 quando, con apposita [Ordinanza n.145](#), il Governatore Regionale stabiliva che “è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro..... L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al Comune”.

Tale Ordinanza, ancorché successivamente prorogata fino al 04 dicembre (OPGR n.156 del 24.11.2020) è quindi **DECADUTA** da tale data.

Oggi (e fino al prossimo 15 gennaio) restano quindi vigenti le regole previste dal [DPCM 03.12.2020](#) che, in zona arancione, prevedono la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale...”.

Appare subito chiaro che il tenore delle due disposizioni è molto diverso poiché, mentre l’Ordinanza Regionale faceva un chiaro riferimento agli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.), l’attuale decreto Governativo si appella a:

- **Catering:** che notoriamente prevede la somministrazione direttamente presso il domicilio del lavoratore (o in diverso luogo ove questo si trovi), ma non certo all’interno dei locali di un pubblico esercizio;
- **Mense:** termine generico che nella Legge Regionale è utilizzato con riferimento alla “mensa aziendale” intendendosi per tale “la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro...”.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Alla luce di quanto sopra, **FIPE Nazionale** ha assunto una doverosa [linea prudentiale sostenendo](#) che l'attività di mensa ha un proprio specifico codice ATECO (il 56.29.10, raramente riportato anche nelle visure camerali di ristoranti e simili pubblici esercizi) e che *“Sebbene un contratto tra privati non sia da solo sufficiente a mutare automaticamente la classificazione dell'attività, è bene segnalare che di recente alcune Prefetture, per far fronte a specifiche esigenze (ad es. fornire il pranzo ad alcuni operai) stanno avallando un'interpretazione che consente di realizzare tale servizio anche da parte di soggetti non titolari di specifico codice Ateco”*.

In proposito segnaliamo che le strutture Provinciali si sono già attivate per avere una formale indicazione dalla Prefettura; sarà nostra cura darne eventuale tempestiva comunicazione.

Da ultimo vogliamo però dare risalto anche ai contenuti del [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07.06.2017](#) recante il Regolamento in materia dei servizi sostituiti di “mensa” (buoni pasto).

L'art.3 del provvedimento in questione, pur riferendosi al “servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto”, dispone che lo stesso possa essere legittimamente effettuato dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Tutto ciò premesso, non siamo quindi nelle condizioni di fornire una incontestabile indicazione sulla questione (che potrà essere definitivamente dipanata solo con una formale indicazione Prefettizia o con una nuova FAQ governativa) ma certamente raccomandiamo a quanti intendono proseguire, nella loro responsabilità, con l'attività di somministrazione ai lavoratori in trasferta (cd. servizio mensa) di dotarsi sempre della seguente documentazione da esibire in sede di controllo:

1. Contratto sottoscritto con i datori di lavoro nel quale indicare la durata della prestazione, le condizioni economiche, gli orari, la tipologia di servizio, ecc. (meglio utilizzare la locuzione “servizio mensa” all'interno dello stesso);
2. Elenco nominativo dei lavoratori fornito dalle aziende che potrà essere riportato all'interno del contratto stesso o su apposita appendice;
3. Cartellonistica indicante “LOCALE ACCESSIBILE AI SOLI LAVORATORI CON SERVIZIO MENSA SU BASE CONTRATTUALE”.

PER ALBERGHI CON E SENZA RISTORANTE

Riteniamo utile riportata la risposta fornita dal Ministero sulla corretta gestione dei pasti degli ospiti in strutture ricettive.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento telefonico o ulteriore informazione.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI

Bassano del Grappa, lì 08 gennaio 2021

IL D.L. 05.01.2021 E LE CLASSIFICAZIONI REGIONALI



Ministero della Salute

Comunicato stampa n. 8

Data comunicato: 8 gennaio 2021

Speranza firma nuova ordinanza: in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Com'era stato preannunciato, nel sito del Ministero della Salute è stata anticipata la firma della prossima Ordinanza che classificherà la **Regione Veneto in area "Arancione"** a partire da lunedì (ovvero già da domani, sabato 9 gennaio in virtù del DL 05 gennaio 2021, n.1).

Faranno compagnia al Veneto la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Sicilia e la Calabria.

Le attuali disposizioni prevedono che tale classificazione perduri per un periodo minimo di 15 giorni.

Anche se ormai sono ben note a tutti, riepiloghiamo schematicamente le restrizioni a valere per le zone Arancioni così come disposte dal DPCM 03.12.2020 e vigenti fino a tutto il prossimo 15 gennaio.

Spostamenti delle persone: fermo restando l'obbligo di coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00, le persone possono liberamente muoversi all'interno del proprio Comune di residenza mentre dovranno giustificare con autocertificazione eventuali spostamenti, per ragioni di necessità o salute, in altri Comuni. Resta da capire se la nuova Ordinanza consentirà ancora gli spostamenti, per i residenti nei Comuni fino a 5.000 abitanti, anche entro i 30 km dai propri confini.

Come più volte ribadito nelle FAQ Ministeriali è comunque consentito recarsi a fare acquisti o a usufruire di una prestazione in un Comune diverso da quello di residenza solo qualora lo stesso servizio non sia reperibile all'interno del proprio Comune.

Negozi: liberamente aperti come per la zona gialla. Si ricorda che nei giorni festivi e prefestivi dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali (indipendentemente dalla loro superficie di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

vendita) collocati all'interno di Centri e/o Parchi Commerciali, con possibilità di apertura solo per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e generi alimentari

Pubblici Esercizi e Ristorazione: Attività sospese ma con la possibilità di fare asporto fino alle ore 22.00 (si ricorda in proposito il divieto di consumazione di alimenti e bevande nelle immediate adiacenze dell'esercizio) e/o consegna a domicilio (senza limitazioni di orario e/o di confine territoriale).

Mercati: i mercati settimanali potranno svolgersi interamente anche se risentiranno del ridotto afflusso di clientela per opera della limitazione agli spostamenti oltre i confini comunali di residenza.

Servizi alla Persona: Acconciatori e centri estetici possono esercitare liberamente. La clientela proveniente da Comuni limitrofi dovrà dimostrare la carenza del medesimo servizio all'interno del proprio Comune.

Strutture Ricettive: L'attività ricettiva è sempre esercitata nel rispetto delle modalità previste dai noti protocolli di sicurezza adottati dalla Conferenza delle Regioni.

Mutuando da quanto previsto in Zona Gialla, si ritiene che il servizio di ristorazione resti sempre consentito nei soli confronti delle persone alloggiate.

Palestre, Piscine, Sale giochi e scommesse: attività sospese.

Attività professionali: Attività non sospese ma con la raccomandazione di utilizzare per quanto possibile il lavoro dal proprio domicilio e di ricorrere a frequenti interventi di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Mostre e Musei: attività sospese ad eccezione delle biblioteche.

Bassano del Grappa, lì 07 gennaio 2021

IL D.L. 05.01.2021 E LE CLASSIFICAZIONI REGIONALI

Riprendiamo la nostra ultima nota informativa per integrarla con quanto pubblicato nel D.L. n.1 del 05 gennaio 2021 che sostanzialmente conferma i contenuti del comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri già illustrati.

Per il prossimo week-end (9 e 10 gennaio) anche in Veneto dovranno applicarsi le restrizioni previste per le zone "Arancioni", già chiarite in precedenza (e consultabili cliccando sul seguente [SEGNALIBRO](#)).

La grande incognita rimane ora quella di capire, alla luce delle modifiche alla legislazione emergenziale apportate dal Decreto, quale sarà la prossima classificazione per la nostra Regione.

L'art. 2 del provvedimento prevede infatti che, fino al 15 gennaio, nei territori in cui si manifesta un'incidenza di contagi superiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti, si classificheranno:

- ARANCIONI, le regioni con uno scenario di tipo 2 ed un livello di rischio "moderato" o superiore;
- ROSSE, le regioni con uno scenario di tipo 3 ed un livello di rischio "moderato" o superiore.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Tali classificazioni dovranno essere elaborate sulla base del report settimanale di monitoraggio Fase 2 (numero 34, settimana 28 dicembre-03 gennaio) che sarà reso noto nelle prossime ore.

Giusto per fare un esercizio di prova, abbiamo elaborato i dati dell'ultimo Report disponibile (il numero 33, settimana 21-27 dicembre), per vedere come sarebbero oggi classificate le Regioni sulla base delle nuove disposizioni.

Quella che segue è la tabella di riepilogo da noi elaborata.

| REGIONE | INCIDENZA SETTIMANALE PER 100.000 ABITANTI | INDICE Rt | SCENARIO | CLASSIFICAZIONE RISCHIO | ZONA |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|------|
| VENETO | 444 | 1.08 | 2 | Moderata ad alto rischio di progressione | |
| ABRUZZO | 74 | 0.69 | 1 | Bassa | |
| BASILICATA | 71 | 1.17 | 1 | Bassa | |
| CALABRIA | 67 | 1.03 | 2 | Moderata | |
| CAMPANIA | 76 | 0.80 | 1 | Bassa | |
| EMILIA ROMAGNA | 185 | 0.96 | 1 | Moderata ad alto rischio di progressione | |
| FVG | 156 | 0.90 | 1 | Moderata | |
| LAZIO | 133 | 0.89 | 1 | Moderata | |
| LIGURIA | 92 | 1.00 | 2 | Moderata | |
| LOMBARDIA | 105 | 0.97 | 1 | Moderata | |
| MARCHE | 127 | 0.96 | 1 | Bassa | |
| MOLISE | 86 | 1.05 | 1 | Bassa ad alto rischio di progressione | |
| PIEMONTE | 97 | 0.76 | 1 | Moderata | |
| BOZANO | 133 | 0.75 | 1 | Bassa | |
| TRENTO | 119 | 0.70 | 1 | Moderata | |
| PUGLIA | 138 | 0.96 | 1 | Moderata | |
| SARDEGNA | 65 | 0.83 | 1 | Non valutabile | |
| SICILIA | 93 | 0.92 | 1 | Bassa | |
| TOSCANA | 65 | 0.79 | 1 | Bassa | |
| UMBRIA | 87 | 0.82 | 1 | Bassa ad alto rischio di progressione | |
| VALLE D'AOSTA | 101 | 0.84 | 1 | Moderata ad alto rischio di progressione | |



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Ci aggiorneremo nelle prossime ore, non appena saranno resi noti i nuovi dati e le classificazioni ufficiali del Ministero.

Bassano del Grappa, lì 05 gennaio 2021

COSA CI ASPETTA NEI PROSSIMI GIORNI

In attesa di poter leggere il testo definitivo del Decreto licenziato nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei Ministri e di conoscere il provvedimento Ministeriale di classificazione delle Regioni in base ai rivisti parametri, forniamo di seguito un'indicazione di massima sulle regole da seguire nei prossimi giorni così come intese dal Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio. Aggiungiamo inoltre che nella Conferenza oggi tenuta dal Governatore Zaia non è stata anticipata alcuna nuova Ordinanza più restrittiva rispetto alle disposizioni centrali.

Il Decreto-Legge di imminente pubblicazione, nel far salve le generali regole del DPCM 03.12.2020, dovrebbe introdurre alcune disposizioni "ponte" per il periodo 07 – 15 gennaio, a valere in particolare per il prossimo week end (giorni 9 e 10 gennaio).

Questa la situazione che, salvo diversa classificazione della nostra Regione si delinea nei giorni a seguire:

06 gennaio: ZONA ROSSA

Negozi: le attività commerciali al dettaglio devono rimanere chiuse. È prevista la deroga all'obbligo generale di chiusura per le attività di vendita di generi di prima necessità individuati nell'[Allegato 23](#) scaricabile da questo [LINK](#). Gli esercizi che vendono articoli di varie tipologie (come ad es. un supermercato) potranno vendere esclusivamente i beni di prima necessità richiamati nel citato Allegato, disponendo quindi la chiusura di altri diversi reparti.

Gli esercizi aperti devono chiudere non oltre le 21.00

Mercati: i mercati settimanali possono svolgersi solo limitatamente ai banchi di generi alimentari ed ai prodotti del florovivaismo.

Pubblici Esercizi e Ristorazione: Attività sospese, ferma restando la possibilità di fare asporto fino alle ore 22.00 (orario del "coprifuoco") e/o con segna a domicilio (senza limitazioni di orario e/o di confine territoriale).

Servizi alla Persona: l'attività dei centri estetici è sospesa. Acconciatori, parrucchiere e lavanderie possono invece continuare regolarmente la loro attività.

07, 08, 11, 12, 13, 14 e 15 gennaio: ZONA GIALLA

Negozi: le attività commerciali al dettaglio possono restare liberamente aperte, anche dopo le ore 21.00 (il limite orario infatti decade il 06 gennaio), sempre nel rispetto dei noti protocolli di gestione e avendo cura di esporre in modo visibile tutta la segnaletica informativa (reperibile nel nostro sito internet), ivi compresa l'indicazione del numero massimo delle persone ammesse all'interno dei locali. In proposito va però ricordato che è decaduta l'Ordinanza Regionale che



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

definiva il parametro di calcolo dell'indice di affollamento rispetto ai metri quadri di superficie di vendita (anche se resta la "raccomandazione" di cui al punto 7 [dell'Allegato 11](#) del DPCM). È altresì decaduto l'obbligo di consentire l'accesso negli esercizi specializzati per la vendita di generi alimentari ad un solo componente per nucleo familiare.

In questi giorni (non essendo festivi o prefestivi) potranno esercitare liberamente anche gli esercizi ubicati in Centri e Parchi commerciali.

Mercati: i mercati settimanali possono svolgersi regolarmente senza ricorrere a sistemi di perimetrazione e sorveglianza dell'area.

Pubblici Esercizi e Ristorazione: Attività che possono essere svolte dalle ore 05.00 alle ore 18.00. È sempre consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario e la sola vendita per asporto fino alle ore 22.00.

Anche in questo caso sono decadute le ulteriori restrizioni regionali che disponevano l'obbligo di effettuare il solo servizio al tavolo dopo determinati orari.

Si ricorda il rispetto dei noti protocolli di gestione (ivi comprese le nr.4 persone massimo per tavolo) e avendo cura di esporre sempre in modo visibile tutta la segnaletica informativa (reperibile nel nostro sito internet), ivi compresa l'indicazione del numero massimo delle persone ammesse all'interno dei locali

Servizi alla Persona: Acconciatori e centri estetici possono esercitare liberamente.

09 e 10 gennaio: ZONA ARANCIONE

In zona Arancione le restrizioni riguardano soprattutto gli spostamenti delle persone che sono limitati ai confini del proprio Comune, salvo che per situazioni lavorative o di necessità.

Come più volte ribadito nelle FAQ Ministeriali è comunque consentito recarsi a fare acquisti o a usufruire di un servizio in un Comune diverso da quello di residenza solo qualora lo stesso non sia reperibile all'interno del proprio Comune.

Negozi: liberamente aperti come per la zona gialla, ma essendo questi giorni festivi e prefestivi, dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali (indipendentemente dalla loro superficie di vendita) collocati all'interno di Centri e/o Parchi Commerciali, con le solite deroghe concesse per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e generi alimentari

Pubblici Esercizi e Ristorazione: Attività sospese, ferma restando la possibilità di fare asporto fino alle ore 22.00 (orario del "coprifuoco") e/o con segna a domicilio (senza limitazioni di orario e/o di confine territoriale).

Mercati: i mercati settimanali potranno svolgersi regolarmente senza ricorrere a sistemi di perimetrazione e sorveglianza dell'area, anche se risentiranno del ridotto afflusso di clientela per opera della limitazione agli spostamenti oltre i confini comunali.

Servizi alla Persona: Acconciatori e centri estetici possono esercitare liberamente.

Sarà nostra premura inviare eventuali aggiornamenti anche a seguito della pubblicazione ufficiale del Decreto che peraltro ha ridefinito anche i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio regionali tra i quali l'**indice Rt** che misura il tasso di contagiosità (quello Veneto si attestava, nell'ultimo rapporto dell'ISS – settimana dal 21 al 27 dicembre – a **1.08**).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Bassano del Grappa, lì 22 dicembre 2020

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA “RISTORAZIONE”

Come accennato nella nostra precedente informativa, con il c.d. “[Decreto Natale](#)”, oltre alle misure di restrizione agli spostamenti su tutto il territorio nazionale, è stato disposto un contributo a fondo perduto a favore del settore della “RISTORAZIONE”, con codice ATECO principale 56 (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ristorazione ambulante, ecc.).

Il contributo sarà riconosciuto (e quindi accreditato) “automaticamente” dall’Agenzia delle Entrate a tutti i soggetti che già hanno fruito del precedente contributo del “Decreto Rilancio” e sarà pari al medesimo importo, cioè:

- **Soggetti con ricavi 2019 < 400.000 €**
Il 20% della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi/fatturato di aprile 2020 rispetto al medesimo mese del 2019;
- **Soggetti con ricavi 2019 > 400.000 € ma < 1.000.000 €**
Il 15% della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi/fatturato di aprile 2020 rispetto al medesimo mese del 2019;
- **Soggetti con ricavi 2019 > 1.000.000 €**
Il 15% della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi/fatturato di aprile 2020 rispetto al medesimo mese del 2019.

L’ammontare minimo, comunque riconosciuto, del contributo sarà pari ad € 1.000 per le ditte individuali e ad € 2.000 per le società.

Per le partite iva aperte dopo il 01.01.2019 saranno riconosciuti gli importi minimi sopra indicati.

Ricordiamo che sono esclusi dal contributo:

- Le aziende con ricavi superiori a € 5 milioni (anno 2019)
- Le aziende che non hanno rilevato una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

RISTORAZIONE E VENDITA PER ASPORTO

Con la [Risposta n.581 del 14.12.2020](#) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire quale trattamento IVA sia applicabile alla vendita per asporto di cibo operata dalle imprese di Ristorazione. Tale tipologia di cessioni è infatti molto cresciuta in questi ultimi periodi per effetto delle note limitazioni anti-contagio disposte con i vari DPCM.

Nel formulare le sue indicazioni, l’Agenzia ha ricordato che mentre la somministrazione di alimenti e bevande con il “consumo” presso il ristorante è da intendersi come una prestazione di servizio e



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

come tale assoggettata all'aliquota IVA del 10%, alla vendita di beni per asporto o comunque alla cessione di cibi e bevande preparate v'è applicata l'IVA propria del bene oggetto della cessione.

Così infatti testualmente si esprime l'Agenzia nella richiamata Risposta: *“le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente e assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni”*.

Bassano del Grappa, lì 19 dicembre 2020

D.L. n.172 del 18.12.2020

Habemus Papam !!!

Finalmente, a 6 giorni dal Natale, conosciamo le regole ed i comportamenti da applicare in rispetto delle norme anti-contagio disposte nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei Ministri con la pubblicazione del [Decreto Legge n.172](#).

Sappiamo?? Fosse semplice orientarsi in questo enorme groviglio fatto di Ordinanze, DPCM, Leggi e chi più ne ha..... più ne metta.

Ma andiamo per gradi.

PRIMO

Per i giorni 19 (oggi), 20, 21, 22 e 23 dicembre trovano applicazione le regole che abbiamo illustrato nella nostra informativa di ieri (disponibile di seguito).

SECONDO

Per i giorni 24, 25, 26, 27, e 31 dicembre e per i giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 si devono applicare le disposizioni più restrittive del nuovo Decreto che sono quelle previste per le ZONE ROSSE (fino ad oggi mai hanno applicate in Veneto) di seguito riepilogate:

Spostamenti: in questi giorni, di fatto, non si potrà uscire di casa salvo che per esigenze lavorative, di salute o altre situazioni di necessità (ivi compreso l'approvvigionamento di generi alimentari). L'attività motoria (la passeggiata) è consentita solo nei pressi della propria abitazione.

Negozi: le attività commerciali al dettaglio devono rimanere chiuse. È prevista la deroga all'obbligo generale di chiusura per le attività di vendita di generi di prima necessità individuati nell'[Allegato 23](#) scaricabile da questo [LINK](#). Gli esercizi che vendono articoli di varie tipologie (come ad es. un supermercato) potranno vendere esclusivamente i beni di prima necessità richiamati nel citato Allegato, disponendo quindi la chiusura di altri diversi reparti.

Nota Bene: all'interno dei Centri Commerciali e dei Parchi Commerciali, NON potranno rimanere aperte tutte le attività di cui all'[Allegato 23](#), ma solo farmacie, parafarmacie, articoli sanitari, generi alimentari, prodotti florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Gli esercizi aperti devono chiudere non oltre le 21.00

Mercati: i mercati settimanali possono svolgersi solo limitatamente ai banchi di generi alimentari ed ai prodotti del florovivaismo.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Pubblici Esercizi e Ristorazione: Attività sospese, ferma restando la possibilità di fare asporto fino alle ore 22.00 (orario del “coprifuoco”) e/o con segna a domicilio (senza limitazioni di orario e/o di confine territoriale).

Servizi alla Persona: l’attività dei centri estetici è sospesa. Acconciatori, parrucchiere e lavanderie possono invece continuare regolarmente la loro attività.

TERZO

Per i giorni 28, 29 e 30 dicembre e per il 4 gennaio 2021 si devono applicare le disposizioni previste per le ZONE ARANCONI di seguito riepilogate:

Spostamenti: in questi giorni, dalle 05.00 alle 22.00 è consentito spostarsi (senza autocertificazione), solo all’interno del territorio Comunale di residenza o dimora, salvo che per esigenze lavorative, di salute, altre situazioni di necessità o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

È prevista una deroga per i residenti nei Comuni con meno di 5.000 abitanti che potranno comunque spostarsi fuori dai confini del proprio Comune, fino ad una distanza massima di 30 km (senza però recarsi nelle città capoluogo di provincia).

Negozi: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri e parchi commerciali possono rimanere regolarmente aperti fino alle ore 21.00.

Mercati: per i mercati settimanali non sono previsti divieti o limiti.

Pubblici Esercizi e Ristorazione: Attività sospese, ferma restando la possibilità di fare asporto fino alle ore 22.00 (orario del “coprifuoco”) e con segna a domicilio (senza limitazioni di orario e di confine territoriale).

Servizi alla Persona: centri estetici, lavanderie, acconciatori, tatuatori, ecc. possono regolarmente esercitare.

ULTIME NOTE

- Tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è previsto un “gettone” giornaliero per spostarsi, anche in un altro Comune (sempre in Veneto), verso altra abitazione privata, per trovare parenti o amici. Lo spostamento può avvenire nei limiti di nr.2 persone (oltre ad eventuali minori di anni 14 e/o persone disabili);
- Il nuovo Decreto stanziava altri 645 milioni di euro per concedere contributi a fondo perduto a tutto il settore della Ristorazione con codice ATECO 56, ivi compresa quella ambulante, bar, pizzerie da asporto, gelaterie e pasticceria. Sulla questione dedicheremo un nostro prossimo approfondimento;
- Sul sito della Regione Veneto appare la presente nota: “A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, si informa che l’Ordinanza regionale n. 169 del 17 dicembre 2020 rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso.” Ciò significa che dal 24 dicembre cesseranno di applicarsi:
 - Le attuali modalità di calcolo per determinare la capienza massima di persone all’interno degli esercizi commerciali;
 - I limiti agli spostamenti dopo le ore 14.00 (per es. nelle giornate di calendario “arancioni”)
 - L’obbligo di accedere agli esercizi di generi alimentari per massimo una persona per nucleo familiare;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

- Per i mercati: l'obbligo di perimetrare l'area e di sorvegliare gli accessi con addetti preposti alla vigilanza.

Bassano del Grappa, lì 18 dicembre 2020

ORDINANZA REGIONALE n.169 del 17.12.2020

Come ieri anticipato, è stata pubblicata una nuova Ordinanza Regionale che aggiunge ulteriori restrizioni a quelle in precedenza già disposte.

In questo momento sono pertanto vigenti le seguenti norme:

1. [Ordinanza Regionale n.169 del 17 dicembre 2020](#)
2. [Ordinanza Regionale n.167 del 10 dicembre 2020](#)
3. [DPCM del 03 dicembre 2020](#)
4. [Decreto-legge n.158 del 02 dicembre 2020](#)

Aggiungiamo inoltre che, come noto a tutti, siamo in attesa di capire come deciderà di intervenire il Governo per rideterminare le “zone” e quindi gli spostamenti e la possibilità di mantenere aperte le proprie attività nell'imminente periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Di seguito illustriamo una breve sintesi dell'applicazione coordinata delle varie disposizioni vigenti al momento di diffondere l'informativa (ore 13.30):

SPOSTAMENTI

Da domani, sabato 19 dicembre, le persone potranno liberamente spostarsi oltre i confini del proprio Comune di residenza (o dimora) solo fino alle ore 14.00.

Dopo le ore 14.00 gli spostamenti, da giustificare con [autocertificazione](#), saranno permessi solo per motivi di lavoro, salute o per altre particolari situazioni di necessità (ad es. fornire assistenza ad una persona non autosufficiente, ecc.). Sarà inoltre possibile raggiungere esercizi presenti in altro Comune solo qualora la stessa tipologia di vendita o di servizio non sia presente nella propria città o paese.

Si vedano poi, nelle specifiche sezioni, le deroghe per Ristoranti, Alberghi e attività di Servizio alla Persona.

ATTENZIONE: per i giorni **25 e 26 dicembre e 1° gennaio** gli spostamenti tra Comuni sono vietati per tutto il giorno (e non solo dopo le ore 14.00) con la deroga prevista per motivi di lavoro, salute o necessità.

Resta in ogni caso confermato il generale divieto, in ogni ora del giorno, di fare passeggiate all'aperto in strade e vie dei centri storici e nelle altre zone solitamente affollate, tranne che per i soggetti che vi risiedono o vi dimorano.

Il coprifuoco è sempre fissato dalle ore 22.00 alle ore 05.00 (fino alle ore 07.00 per il 1° gennaio 2021).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

RISTORANTI, PUBBLICI ESERCIZI e ASPORTO

Le regole di esercizio per questa categoria di attività sono rimaste immutate anche se ovviamente risentiranno delle limitazioni agli spostamenti di cui sopra.

In proposito va però rilevato che l'Ordinanza consente, a quanti si recano a pranzo in un ristorante al di fuori del proprio Comune prima delle ore 14.00, di rientrare a casa finito di mangiare, anche dopo tale orario.

Resta inteso che in caso di controllo, tale motivazione dovrà essere espressa nel modello di autodichiarazione.

Per la gestione della **vendita per asporto** dopo le ore 14.00, va evidenziato che i clienti potranno recarsi in esercizi di altro Comune solo se la medesima tipologia non è presente all'interno del proprio Comune di residenza/dimora.

Viceversa, **la consegna a domicilio è sempre consentita** da parte del gestore o dei suoi collaboratori, anche oltre i confini comunali, poiché giustificata dalle "esigenze lavorative" (meglio preparare il modello di autocertificazione).

ATTENZIONE: per i giorni **25 e 26 dicembre e 1° gennaio** i clienti non potranno in ogni caso recarsi, nemmeno per pranzo, in Ristoranti ubicati in Comuni diversi da quello della propria residenza (in proposito, il DPCM non ammette deroghe, non potendo considerarsi questa, una situazione di necessità).

Per gli aspetti organizzativi continuano a valere le previgenti disposizioni:

- L'attività si svolge, dalle ore 11.00 alle 15.00, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere (o in caso di assenza di posti a sedere), anche in piedi, rispettando il distanziamento;
- Dalle ore 15.00 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti;
- In ogni tavolo trovano posto non più di quattro persone, anche se conviventi;
- Obbligo di esporre un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse all'interno del locale;
- Resta vietata la consumazione di alimenti e bevande, venduti per asporto nelle immediate vicinanze del locale. In ogni caso, dopo le ore 18.00 è sempre vietato a chiunque il consumo di cibo e bevande in luoghi pubblici;
- Gli avventori devono correttamente indossare la mascherina, anche da seduti, salvo che per il tempo strettamente necessario per la consumazione.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Anche per le attività commerciali al dettaglio non si rilevano particolari variazioni.

Nelle giornate festive e prefestive **restano chiusi** solo gli esercizi commerciali (indipendentemente dalla loro superficie di vendita) collocati all'interno di Centri Commerciali, Parchi Commerciali e Gallerie Commerciali (deroga prevista per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole, generi alimentari e bar interni).

Tutti i negozi devono obbligatoriamente esporre un cartello indicante la capienza massima dell'esercizio calcolata secondo il seguente parametro:

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Superficie di vendita fino a 40 mq. | 1 cliente alla volta |
| • Superficie di vendita oltre i 40 mq. | 1 cliente ogni 20 mq. (es. locali di 45 mq, max 2 clienti) |



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Ai negozi di generi alimentari può accedere una sola persona per nucleo familiare. La Regione dispone inoltre una “*forte raccomandazione*” (quindi senza valore di precetto) affinché l’accesso agli esercizi nel proprio Comune avvenga dopo le ore 14.00 (e favorire così minori assembramenti alla mattina, quando gli spostamenti tra Comuni sono liberi).

ACCONCIATORI ED ESTETISTE

Tali categorie di esercizi di servizio alla persona godono di una generale deroga di poter essere accessibili in tutte le ore del giorno, quindi anche dopo le ore 14.00, anche da parte dei clienti di altro Comune (anche nel caso in cui lo stesso servizio sia presente nel Comune di residenza del cliente).

In proposito è però utile ricordare che l’accesso a tali strutture da parte dei clienti può avvenire solo previa prenotazione (il cui elenco deve essere conservato per 14 giorni). Tale circostanza potrà quindi essere verificata dalle autorità, in caso di controllo ad un cliente che si sta ivi recando.

TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE

L’Ordinanza Regionale di ieri viene in soccorso alla categoria, dissipando alcuni dubbi interpretativi legati alle limitazioni di spostamento.

Il provvedimento dispone, per i soggetti che soggiornano in una struttura ricettiva, ovunque essi siano residenti, che il Comune di riferimento su cui far riferimento per valutare la regolarità dello spostamento, è quello in cui è ubicato l’Albergo.

Non serve ricordare che tale circostanza è facilmente verificabile dalle comunicazioni delle persone alloggiate quotidianamente trasmesse all’autorità di Pubblica Sicurezza.

Attendiamo ora di capire se interverranno variazioni emanate a livello nazionale con il DPCM in discussione in queste ore.

Vi terremo puntualmente aggiornati.

Bassano del Grappa, lì 17 dicembre 2020

L’INCERTEZZA ED I CONTROSENSI

Siamo arrivati a giovedì 17 dicembre e mancano pochi, pochissimi giorni a Natale ed alle fasi calde dello “shopping”.

Ancora oggi non sappiamo esattamente a quali regole e limitazioni saranno sottoposti gli esercizi commerciali, le attività di ristorazione e gli spostamenti delle persone.

Questo stato di “incertezza” è l’aspetto più sconcertante dell’attuale situazione, aggravato da una generale confusione negli indirizzi di Governo che per un verso tendono a contrastare gli assembramenti e le file di persone fuori dagli esercizi commerciali e dall’altro le favoriscono dando via, in piena emergenza epidemiologica, ad un sistema di “Cashback” per incentivare gli acquisti in



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

presenza nei punti vendita (senza peraltro preoccuparsi di “appiattare” le commissioni bancarie sul transato nei pagamenti elettronici).

A ciò aggiungiamo, giusto per commentare il nostro messaggio Whatsapp di martedì, che nel pubblicare la “Guida alla Lotteria degli Scontrini”, l’Agenzia delle Entrate evidenzia la necessaria condizione per partecipare al “concorso” (oggi non supportata da alcun provvedimento di Legge) di effettuare i pagamenti con modalità “cashless” e non per contanti.

Ai lettori più attenti non era infatti sfuggito questo “piccolo particolare” che si pone in netta contraddizione con le vigenti disposizioni dell’art.1, comma 542 della Legge di Bilancio per il 2017. L’attuale impianto normativo prevede infatti la possibilità di partecipare alla Lotteria degli Scontrini sia con pagamenti in contanti, sia con pagamenti elettronici (prevedendo delle estrazioni aggiuntive per questi ultimi).

È quindi di tutta evidenza che l’Agenzia da già per acquisita la modifica all’impianto normativo della “Lotteria” in fase di approvazione del testo definitivo della Legge Finanziaria 2021.

Tornando alle note dolenti delle possibili nuove disposizioni anti-COVID 19 rileviamo che, mentre a livello nazionale si sta ancora discutendo sui “colori” da utilizzare nelle imminenti festività Natalizie, il Governatore Regionale ha “rotto gli indugi” nella sua conferenza stampa di oggi.

Il Presidente Zaia fa sapere che, se non interverranno provvedimenti di matrice governativa, ha già in serbo un’Ordinanza che disporrà, a partire da sabato 19 dicembre e fino all’Epifania, nuove limitazioni ai movimenti delle persone al di fuori del proprio Comune, dalle ore 14.00 di ogni giorno.

Per capire appieno la portata dell’annunciata Ordinanza e di tutte le eventuali e possibili deroghe è necessario attendere la pubblicazione del provvedimento e di coordinarlo con quello eventualmente emanato a livello nazionale.

I prossimi aggiornamenti sono attesi nella giornata di domani. Tenetevi sempre connessi con i nostri canali social e Whatsapp.

Bassano del Grappa, lì 11 dicembre 2020

DISPOSIZIONI COORDINATE DPCM + ORDINANZA REGIONALE

Integriamo quanto anticipato nella giornata di ieri dopo aver preso visione delle disposizioni ufficializzate con la pubblicazione [dell’Ordinanza Regionale n.167](#) del 10 dicembre (in vigore da domani) in coordinamento con le norme già disposte dal [DPCM 03.12.2020](#).

SPOSTAMENTI

Al momento rimane fermo il divieto di spostamento tra Regione e Regione nel periodo tra il 21 dicembre ed il 06 gennaio compresi e al di fuori del proprio Comune di residenza/domicilio nei giorni del 25 e 26 dicembre ed il primo dell’anno.

Resta confermato anche il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo (posticipato sino alle ore 07.00 per il 1° gennaio).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Tali divieti sono derogabili con autocertificazione solo per esigenze lavorative, di salute o per comprovata necessità.

ATTENZIONE: l'Ordinanza Regionale ha reintrodotto il divieto di attività motoria e/o sportiva all'interno dei centri storici, nelle località turistiche di mare e montagna e nelle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono all'interno di dette zone.

A titolo esemplificativo, non è pertanto consentito ad un cittadino residente in Comune di Cassola recarsi in centro storico a Bassano per fare una semplice passeggiata.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Nelle giornate festive e prefestive (cioè di sabato, ma anche il 24 e 31 dicembre), **restano chiusi** solo gli esercizi commerciali (indipendentemente dalla loro superficie di vendita) collocati all'interno di Centri Commerciali, Parchi Commerciali e Gallerie Commerciali (*tipologia non meglio codificata giuridicamente, almeno in Veneto*), con le solite deroghe concesse per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e generi alimentari (e bar interni).

Tutti i negozi devono obbligatoriamente esporre un cartello indicante la capienza massima dell'esercizio calcolata secondo il seguente parametro:

- Superficie di vendita fino a 40 mq. 1 cliente alla volta
- Superficie di vendita oltre i 40 mq. 1 cliente ogni 20 mq.
(es. locali di 45 mq, max 2 clienti)

Ai negozi di generi alimentari ha accesso una sola persona per nucleo familiare mentre le strutture di vendita medie e grandi potranno (è quindi una mera "raccomandazione") riservare l'accesso ai soggetti over 65 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

MERCATI ALL'APERTO

L'Ordinanza Regionale torna ad assoggettare il regolare funzionamento dei mercati settimanali ad apposto "piano" disposto dal Sindaco che, tra le altre, deve prevedere un sistema di sorveglianza (pubblica o privata) per verificare il distanziamento sociale, il corretto utilizzo della mascherina ed il rispetto del divieto di assembramento.

Per quanto riguarda i mercati di BASSANO DEL GRAPPA, siamo già a comunicare che, in accordo con l'Amministrazione, è stato reintrodotto (con le opportune modifiche) il previgente piano e che pertanto il mercato, almeno fino a fine anno, si svolgerà regolarmente (sarà comunque sospeso nella giornata del 26 dicembre).

RISTORAZIONE (bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie da asporto, ecc.)

L'attività resta consentita dalle ore 05.00 alle ore 18.00 ma con l'obbligo di osservare le ulteriori restrizioni aggiunte con l'Ordinanza Regionale.

Grazie al tempestivo intervento di CONFCOMMERCIO, l'originaria previsione che disponeva l'obbligo del solo servizio al tavolo dalle ore 11.00 sino alla chiusura, è stato mitigato in fase di pubblicazione del provvedimento.

Se tale obbligo rimane ora vigente a partire dalle ore 15.00, dalle ore 11.00 (e fino alle ore 15.00) il servizio negli esercizi di somministrazione dovrà avvenire prioritariamente occupando i posti a sedere (sia interni che esterni), **ove presenti**, ma, una volta esauriti (o se non presenti), sarà



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

possibile effettuare anche il servizio agli avventori in piedi, nel rispetto delle norme sul distanziamento.

Resta il limite di un massimo di nr.4 persone sedute per ogni tavolo, anche se conviventi.

Ricordiamo inoltre che i clienti dovranno sempre indossare la mascherina, seduti o in piedi, salvo che per il tempo strettamente necessario per effettuare la consumazione.

Stiamo ora predisponendo i nuovi cartelli che provvederemo ad inviare non appena definiti; nel frattempo raccomandiamo di utilizzare quello pubblicato nel nostro sito (e [scaricabile da questo LINK](#)) per indicare la capienza dell'esercizio e ricordare agli avventori le corrette norme da seguire per l'utilizzo della mascherina).

La vendita per asporto resta sempre possibile fino alle ore 22.00.

L'Ordinanza Regionale prevede inoltre che non sia consentito il consumo di alimenti e bevande nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati ad eccezione degli alimenti da consumare nell'immediatezza (ad es. un cono gelato).

In ogni caso, in virtù delle limitazioni del DPCM, dopo le ore 18.00 è sempre vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Salvo modifiche o ulteriori disposizioni, le norme sopra illustrate resteranno in vigore fino al prossimo 15 gennaio.

Bassano del Grappa, lì 11 dicembre 2020

ORDINANZA REGIONALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Nella conferenza stampa che il Governatore Regionale ha tenuto in data odierna, sono stati anticipati i contenuti della prossima Ordinanza Regionale che, da quanto dichiarato, sarà efficace dalla giornata di sabato 12 dicembre.

Non disponendo del testo definitivo, in via di pubblicazione, anticipiamo le disposizioni contenute nel nuovo provvedimento, così come illustrate nel corso della diretta televisiva.

NEGOZI AL DETTAGLIO

Viene reintrodotto il criterio di calcolo del numero massimo di clienti ammessi all'interno dei locali (da indicare nel cartello da esporre all'ingresso), secondo i seguenti criteri già sperimentati:

- Superficie di vendita fino a 40 mq. 1 cliente
- Superficie di vendita oltre i 40 mq. 1 cliente ogni 20 mq.

Pare che sarà riproposta la “raccomandazione” di riservare l'accesso a medie e grandi strutture di vendita per i soggetti over 65, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

PUBBLICI ESERCIZI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Oltre a confermare le restrizioni del DPCM, il provvedimento Regionale aggiunge l'obbligo di consumazione esclusivamente con il servizio al tavolo, dalle ore 11.00 sino alla chiusura (ore 18.00).

Gli avventori dovranno indossare la mascherina, anche da seduti, una volta terminata la consumazione.

MERCATI

Da quanto oggi dichiarato non è stato possibile capire se tutto il precedente meccanismo di sorveglianza e controllo, anche attraverso addetti "privati", è stato interamente riproposto o se l'Ordinanza si è limitata a integrare il solo obbligo di perimetrazione e delimitazione, ove possibile, dell'area mercatale.

La presente nota informativa è redatta sulla base delle dichiarazioni raccolte in conferenza stampa ed è quindi suscettibile di ogni integrazione e/o modifica dopo avere visionato il provvedimento finale che sarà pubblicato nelle prossime ore.

Nella giornata di domani saremo in grado di fornire ogni ulteriore dettaglio e approfondimento.

Bassano del Grappa, lì 04 dicembre 2020

DPCM 03 DICEMBRE 2020

Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato il [DPCM 03 dicembre 2020](#), già efficace da oggi e fino a tutto il 15 gennaio, che va a sostituire, integrandolo, il precedente provvedimento dello scorso 3 novembre.

Sulle restrizioni agli spostamenti durante le festività, abbiamo già scritto ieri e vi [rimandiamo quindi al relativo articolo](#).

Per gli altri aspetti si rileva invece qualche piccola novità che di seguito andiamo a riepilogare con **la doverosa puntualizzazione che tali disposizioni sono subordinate a due importanti fattori:**

1. Il mantenimento della Regione Veneto in "Zona Gialla";
2. L'assenza di nuova e più restrittiva Ordinanza Regionale (quella attualmente vigente, la [n.159 del 27 novembre](#), decadrà infatti alle ore 24.00 di oggi).

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Viene introdotto un limite massimo all'orario di apertura: non oltre le ore 21.00.

Nelle giornate festive e prefestive **restano chiusi** solo gli esercizi commerciali (indipendentemente dalla loro superficie di vendita) collocati all'interno di Centri Commerciali, Parchi Commerciali e Gallerie Commerciali (*tipologia non meglio codificata giuridicamente, almeno in Veneto*), con le solite deroghe concesse per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e generi alimentari.

Ciò significa che, a titolo esemplificativo, gli esercizi in un Centro Commerciale dovranno rimanere chiusi dalla giornata di domani e fino a tutto l'8 dicembre, così come alla Vigilia di Natale.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA
**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

PUBBLICI ESERCIZI

Al settore dei bar e dei ristoranti continuano ad applicarsi le note restrizioni orarie, con obbligo di chiusura alle ore 18.00 (e possibilità di asporto fino alle ore 22.00).

Resta il limite di un massimo di nr.4 persone sedute per ogni tavolo.

Tale formulazione permette quindi l'apertura degli esercizi anche nel giorno di Natale, pur limitata alla sola clientela residente all'interno del Comune viste le note restrizioni di movimento per i giorni del 25 e 26 dicembre e 1° dell'anno.

Resta sempre possibile effettuare il servizio di mensa su base contrattuale anche per la cena.

ALBERGHI

L'attività ricettiva è sempre esercitata nel rispetto delle modalità previste dai noti protocolli di sicurezza adottati dalla Conferenza delle Regioni.

Il servizio di ristorazione, anche alla sera, resta sempre consentito nei soli confronti delle persone alloggiate.

Il Decreto che la notte dell'ultimo dell'anno, e più precisamente dalle ore 18.00 del 31 dicembre alle ore 07.00 del primo di gennaio, ogni forma di ristorazione potrà essere effettuata solo con il servizio in camera.

ESTETISTI E PARRUCCHIERI

Attività consentite nel rispetto delle note procedure anti-contagio.

PALESTRE, PISCINE, SALE GIOCHI, DISCOTECHES

Attività sempre sospese.

FORMAZIONE

Restano consentiti i corsi in presenza organizzati dalle **AUTOSCUOLE**, quelli per il conseguimento del brevetto di Assistente bagnante e la formazione in materia di **salute e sicurezza negli ambienti di lavoro**.

COMPENSORI SCIISTICI

Chiusura disposta fino a tutto il 06 gennaio.

STUDI PROFESSIONALI

Attività non sospese ma con la raccomandazione di utilizzare per quanto possibile il lavoro dal proprio domicilio e di ricorrere a frequenti interventi di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Se, ma, forse.....

Alla luce di quanto sopra, cerchiamo di fare una chiara sintesi delle disposizioni vigenti coordinandole con le disposizioni Regionali.

Ci infiliamo quindi nel terreno scivoloso dei "se" e dei "ma" e delle ipotesi.

Se il Governatore Regionale lascerà decadere, alle ore 24.00 di oggi, l'attuale Ordinanza senza promulgarne una di nuova (come pareva di capire dalle sue dichiarazioni in conferenza stampa).....

se il Veneto conserverà la sua attuale classificazione in "Zona Gialla".....



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

da domani:

ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

I negozi potranno rimanere aperti anche alla domenica così come non sono previste restrizioni per singoli Grandi o Medie Strutture di vendita (anche loro sempre aperte).

Resta per tutti l'obbligo di chiusura alle ore 21.00.

Come sopra precisato, l'unica limitazione rimane in capo agli esercizi collocati all'interno di Centri e Parchi Commerciali che dovranno rimanere chiusi nelle giornate festive e prefestive.

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari non sarebbe più limitato ad una sola persona per nucleo familiare.

Decadranno le modalità di calcolo della capienza massima degli esercizi disposte dalla Regione che prevedevano l'accesso di un solo cliente negli esercizi fino a 40 mq. e di un cliente ogni 20 mq. per i negozi sopra i 40 mq.

Resta comunque l'obbligo di esporre il cartello indicante la capienza massima degli esercizi, calcolati secondo le precedenti modalità; in proposito si segnala la "raccomandazione", da sempre contenuta nei vari DPCM, di attenersi alle misure di cui all'[Allegato 11](#) (che già prevedevano l'accesso di una persona alla volta in esercizi fino a 40 mq.).

Non sarà nemmeno più obbligatorio munirsi di strumenti tecnologici o di personale di controllo per verificare il costante rispetto dei parametri di affollamento.

MERCATI

Decadono le disposizioni Regionali che prevedono l'attuazione del "Piano Mercato" (perimetrazione, sorveglianza, varchi d'accesso) disposto dal Sindaco per consentire il regolare svolgimento dei mercati settimanali.

I mercati potranno pertanto svolgersi regolarmente nel rispetto dei normali protocolli di Sicurezza posti anche in capo agli operatori.

Nelle giornate festive i mercati potranno svolgersi regolarmente decadendo il divieto Regionale di "ogni tipo di vendita".

PUBBLICI ESERCIZI

In assenza di restrizione Regionale, nei pubblici esercizi decade il divieto di effettuare il servizio solo ai tavoli dalle ore 15.00 e fino alla chiusura.

Resta quindi consentito il servizio al banco nei limiti degli spazi disponibili e del lay-out degli arredi.

Decade anche l'obbligo di collocare il liquido igienizzante in ogni tavolo (ferma restando la necessità di posizionarlo all'ingresso del locale e dei servizi igienici) così come quello di non poter utilizzare i menù plastificati (che comunque devono sempre essere igienizzati dopo ogni utilizzo).

In caso di modifiche, documenti di chiarimenti o diverse disposizioni Regionali, ne daremo come sempre tempestiva notizia tramite i nostri canali informativi.

SALDI E VENDITE PROMOZIONALI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Avvisiamo tutte le ditte del settore tessile, calzaturiero e articoli sportivi che la Giunta Regionale, con propria delibera del 1° dicembre, ha disposto lo slittamento della **data di inizio saldi al 30 gennaio 2021**, fino a fine marzo.

Inoltre, come già per le vendite di fine stagione di quest'estate, **sono consentite le vendite promozionali**, in deroga alla generale normativa, **anche nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi**.

In sostanza, per tutto il mese di dicembre e di gennaio, sono consentite le vendite promozionali che normalmente erano invece vietate.

Ricordiamo brevemente le norme da rispettare per la corretta gestione di una Vendita Promozionale:

- l'inizio di una Vendita Promozionale NON deve essere preventivamente comunicato al comune, ma può iniziare in ogni momento su iniziativa dell'imprenditore;
- i messaggi informativi o la pubblicità effettuata non devono risultare ingannevoli e devono indicare l'esatta tipologia di vendita straordinaria in atto (Vendite Promozionali);
- è fatto obbligo di indicare, con apposito cartellino esposto al pubblico, il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato;
- in caso di cartelli o avvisi al pubblico posizionati in vetrina, è necessario corrispondere l'Imposta Comunale di Pubblicità all'Ente Concessionario.

Come sempre i nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Bassano del Grappa, lì 03 dicembre 2020

ASPETTANDO IL DPCM.....

Mentre tutti stiamo guardando al prossimo DPCM che sarà pubblicato tra questa sera e domani (quello attualmente vigente, del 03 novembre, scadrà infatti alla mezzanotte di oggi) e alla "colorazione" della nostra Regione, il Governo è intanto intervenuto con in [Decreto-legge n.158 del 02 dicembre](#) per introdurre alcune misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, a valere per il periodo delle prossime festività.

In estrema sintesi, il nuovo Decreto dispone:

- Il divieto di spostamento tra Regione e Regione (ivi compreso quello per recarsi verso le seconde case) nel periodo **tra il 21 dicembre ed il 06 gennaio** compresi;
- Il divieto di spostarsi al di fuori del proprio Comune di residenza (ivi compreso quello per recarsi verso le seconde case) nei giorni del **25 e 26 dicembre ed il primo dell'anno**.

Sarà possibile derogare ai precetti sopra esposti solo per comprovate esigenze lavorative, di salute o per altre particolari situazioni di necessità (da dichiarare con autocertificazione).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Segnaliamo inoltre che, dalla mezzanotte di domani, decadranno anche le attuali Ordinanze Regionali; non è da escludere la possibilità che il Presidente Zaia intervenga con proprio provvedimento per rafforzare le limitazioni Governative.

Tenetevi sempre aggiornati tramite i nostri canali di comunicazione e per qualsiasi necessità o ulteriore chiarimento, non esitate a contattare telefonicamente i nostri uffici.

RT, LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, CASHBACK **Lettera del Presidente Sangalli al Premier Conte**

Nello scorso mese di novembre abbiamo informato tutti i nostri associati delle imminenti scadenze relative all'entrata in vigore della nota "Lotteria degli Scontrini" (e conseguente necessità di aggiornare i tracciati dei Registratori Telematici) e del termine del periodo di proroga per quanti ancora non hanno provveduto a sostituire il vecchio Registratore di Cassa con i nuovi RT collegati alla rete (*si legga in proposito la nostra dettagliata mail inviata agli associati lo scorso 11 novembre*).

A ciò fa eco anche la recente pubblicazione del [Decreto 24 novembre 2020, n.156](#), che ha definito il Regolamento del nuovo strumento di "Cashback" (pari al 10% del transato), per incentivare i pagamenti con strumenti elettronici.

Tutti questi adempimenti **appaiono quanto mai inopportuni in questo particolare periodo** e nel tentativo di scongiurare la loro entrata in vigore, Confcommercio è intervenuta con una puntuale [lettera indirizzata al Premier Giuseppe Conte](#) per richiedere:

- la proroga del termine di avvio della lotteria degli scontrini;
- una sospensione delle sanzioni per gli operatori che ancora non dispongono del nuovo Registratore Telematico.

Confidiamo in un pronto riscontro da parte del Governo sul quale vi terremo informati, come sempre, con puntuali informative inviate ai soci tramite posta elettronica.

Bassano del Grappa, lì 27 novembre 2020

ALTRO GIRO, ALTRA CORSA E NUOVA ORDINANZA

Dopo la pubblicazione dell'Ordinanza n.158 di mercoledì che già rettificava le modalità di calcolo delle capienza degli esercizi commerciali con superficie superiore ai 40 mq. , definendo per tutti il parametro di una persona ogni 20 mq. , il Presidente della Regione è oggi nuovamente intervenuto in conferenza stampa, anticipando i contenuti di una [nuova Ordinanza](#) che è stata immediatamente pubblicata e che sarà già efficace dalla mezzanotte di oggi.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

La novità più rilevante riguarda la rimozione dell'obbligo di chiusura prefestiva per tutte le **MEDIE e GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** che già da domani potranno quindi rimanere liberamente aperte al pubblico.

È però opportuno ricordare che il nuovo Provvedimento non può superare le vigenti limitazioni del [DPCM 03.11.2020](#) che mantengono l'obbligo di chiusura prefestiva di tutti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei Centri Commerciali (escluse farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole, tabaccherie e generi alimentari).

Sintetizzando, nella giornata del sabato, potranno rimanere aperte tutte le Medie e Grandi Strutture di Vendita esercitate singolarmente (e anche all'interno di Parchi Commerciali), mentre dovranno rimanere chiusi i negozi interni ai Centri Commerciali, qualsiasi sia la loro superficie di vendita.

Per la giornata DOMENICALE resta invece confermato il divieto di apertura per ogni forma di vendita (escluse farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole, tabaccherie e generi alimentari).

Ricordiamo che, con riferimento a quanto in premessa, tutti i negozi devono obbligatoriamente esporre il cartello indicante la capienza massima all'interno dell'esercizio secondo i seguenti parametri:

- Superficie di vendita fino a 40 mq. 1 cliente
- Superficie di vendita oltre i 40 mq. 1 cliente ogni 20 mq.

I gestori delle attività dovranno garantire il rispetto dei limiti di affollamento tramite proprio personale o appositi strumenti contapersone elettronici.

Come già comunicato in precedenza, la Regione, nel proprio "[Documento di Chiarimenti](#)", ha fatto sapere che l'attività di controllo non deve necessariamente essere effettuata da persone appositamente dedicate, ma che la stessa può anche essere effettuata dal gestore o da propri collaboratori, mentre lavorano all'interno del negozio.

ATTENZIONE: la mancata esposizione del cartello e/o il superamento dei limiti di capienza comportano l'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità ispettiva accertante.

All'esterno dei negozi, per evitare il formarsi di assembramenti nelle file di attesa per l'ingresso, i commercianti dovranno adottare le più opportune iniziative, tramite cartelli, strisce adesive, controlli periodici, ecc. per far rispettare il distanziamento di sicurezza e l'uso di mascherina.

Da ultimo riteniamo sempre utile ricordare che l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito per una sola persona a nucleo familiare.

Bassano del Grappa, lì 25 novembre 2020

ORDINANZA REGIONALE N.156 DEL 24.11.2020



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Integriamo quanto anticipato nell'informativa di ieri dopo aver preso visione della [nuova Ordinanza Regionale](#) che entrerà in vigore nella giornata di domani e fino a tutto il 4 dicembre, la cui lettura deve necessariamente coordinarsi con le disposizioni del [DPCM 03.11.2020](#).

Come già anticipato, il provvedimento conferma l'obbligo di chiusura prefestiva per tutte le **MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**, esteso ad ogni forma di vendita nelle giornate festive, ivi compresi i piccoli negozi, con la sola esclusione per Farmacie, Parafarmacie, Edicole, Tabaccherie e generi alimentari (con riferimento ai prodotti vendibili in dette giornate, per quest'ultima tipologia si veda il [nostro precedente articolo](#)). In proposito si ricorda che l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una sola persona alla volta per nucleo familiare.

Illustriamo ora nel dettaglio le principali novità per PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITA' COMMERCIALI, anche alla luce dei chiarimenti oggi pubblicati sul sito della Regione Veneto.

PUBBLICI ESERCIZI e ASPORTO

Tale tipologia di attività deve continuare ad esporre il cartello indicante la capienza massima del locale, da ricavarsi con le modalità già a suo tempo indicate.

Si ricorda inoltre che, dalle ore 15.00 e fino alla chiusura (ore 18.00) il servizio può essere effettuato solo agli avventori seduti, escludendo quindi la possibilità della somministrazione in piedi.

Tra le novità spicca il nuovo obbligo di collocare il dispenser di gel/liquido igienizzante anche in ogni tavolo e la restrizione all'utilizzo di soli menù usa e getta o su supporto digitale (ad es. pubblicandolo nella propria pagina Facebook e quindi consultabile da ognuno con il proprio telefono). Rispetto alle previsioni Protocolli per la Riapertura non è quindi ammesso l'utilizzo di menù plastificati da igienizzare dopo ogni uso.

La questione più controversa (sulla quale la confederazione ha già richiesto chiarimenti) è relativa all'estensione dell'obbligo di indossare la mascherina anche quando si è seduti in un esercizio di somministrazione o nel suo plateatico, con la possibilità di abbassarla solo momentaneamente per il tempo necessario ad effettuare la consumazione.

Tale precetto pare in netto contrasto, a parere di chi scrive, con i Protocolli per la riapertura, che pur sarebbero fatti salvi nell'Ordinanza e che imporrebbero l'utilizzo di mascherina solo quando non seduti al tavolo.

In considerazione del tenore delle sanzioni, estese anche al gestore dell'esercizio e che potrebbero comportare in taluni casi anche la chiusura immediata del locale, consigliamo a tutti di attenersi alla più prudente interpretazione ed applicazione della norma in attesa delle auspiccate precisazioni.

Un punto favorevole è invece contenuto nella possibilità, ora introdotta, di consumare prodotti da asporto (ad es. gelati, pizza, ecc.) su aree pubbliche o aperte al pubblico *“da consumare nell'immediatezza dell'acquisto e allontanandosi dall'esercizio per evitare assembramenti”*. Tale facoltà non può estendersi oltre le ore 18.00 in virtù delle disposizioni di cui alla lettera gg) del DPCM 03.11.2020.

ATTIVITA' COMMERCIALI

La novità principale per gli esercizi di vendita al dettaglio riguarda le modalità di calcolo della capienza massima di clienti ammessi contemporaneamente all'interno dell'esercizio che, come ieri anticipato, vanno ora così determinati:

- Superficie di vendita fino a 40 mq. 1 persona
- Superficie di vendita fino a 250 mq. 1 persona ogni 20 mq.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

- Superficie di vendita oltre 250 mq.

1 persona ogni 30 mq. (anche se dalle odierne dichiarazioni del Governatore pare che questo parametro venga ridotto a 20 mq.)

Resta ovviamente inteso che nel calcolo non vanno conteggiati i dipendenti ed i collaboratori dell'esercizio.

L'obbligo già sancito dal DPCM di esporre un cartello con l'affollamento massimo dell'esercizio è ora richiamato anche nell'Ordinanza. In proposito è opportuno che tutte le attività effettuino un ricalcolo della capienza in base ai nuovi parametri per aggiornare i relativi cartelli, sempre scaricabili dal nostro sito internet.

Particolarmente gravosa appare la parte dell'Ordinanza che attribuisce una "qualche responsabilità" al gestore se, all'esterno del proprio esercizio i clienti in fila in attesa di entrare, non rispettano il distanziamento.

Il documento di chiarimenti ha però precisato che, qualora le code si formino su area pubblica, il gestore non può in alcun modo intervenire e non può quindi rispondere del comportamento dei clienti. Se invece le file si creano in una area di proprietà, è necessario che i gestori diano ampia comunicazione dell'obbligo di rispetto del distanziamento e del divieto di assembramenti con cartelli, avvisi, nastri, adesivi a terra, ecc.

Un'altra disposizione che può risultare particolarmente onerosa, soprattutto per le strutture di vendita medie e grandi, è l'**obbligo** imposto agli esercizi di controllare costantemente il rispetto dell'affollamento massimo stabilito, tramite ausili elettronici o personale di vigilanza.

In proposito la Regione fa sapere che l'attività di controllo non deve necessariamente essere effettuata da persone appositamente dedicate, ma che la stessa può anche essere effettuata dal gestore stesso o da propri collaboratori mentre lavorano all'interno del negozio.

Pertanto, se il controllo risulterà molto semplice in esercizi piccoli o medio piccoli, non lo sarà altrettanto in esercizi più grandi magari con più ingressi, dove in rapporto alla superficie è ammesso un numero maggiore di clienti alla volta.

In proposito evidenziamo che in caso di mancata installazione del cartello o qualora venga rilevata una maggior presenza di clienti all'interno dell'esercizio rispetto a quella consentita, l'autorità ispettiva dovrà disporre "obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio".

I nostri uffici restano sempre a disposizione per fornire telefonicamente ogni ulteriore chiarimento.

ORDINANZA REGIONALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Raccogliamo le dichiarazioni oggi rilasciate in conferenza stampa dal Presidente della Regione, per riepilogare quanto anticipato sulla nuova Ordinanza Regionale di imminente pubblicazione (e che dovrebbe entrare in vigore tra domani e giovedì).

L'impianto base sembra riflettere l'Ordinanza del 12 novembre (decaduta alle ore 24.00 della scorsa domenica) e quindi confermare l'obbligo di chiusura festiva per tutte le forme di vendita e prefestiva per Medie e Grandi Strutture (si veda in proposito il nostro approfondimento precedente).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Qualche novità pare invece essere introdotta per Pubblici Esercizi ed ingressi nelle attività Commerciali in aggiunta alle precedenti limitazioni già vigenti.

PUBBLICI ESERCIZI: il provvedimento regionale disporrebbe l'obbligo di rendere disponibile, anche in ogni tavolo, il liquido sanificante per le mani.

Inoltre, nel rinforzare il divieto di effettuare il servizio a buffet, sarebbe previsto il solo utilizzo di menù digitali (da consultare con il proprio cellulare) e/o usa e getta. Verrebbe così eliminata la possibilità contemplata nelle Linee Guida per la riapertura, di utilizzare i menù plastificati da sanificare dopo ogni utilizzo.

NEGOZI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI: nel ribadire la necessità di esporre all'ingresso del locale un cartello indicante la capienza massima dei clienti ammessi contemporaneamente, l'Ordinanza Regionale dovrebbe ora fornire il seguente parametro di calcolo:

- Superficie di vendita fino a 40 mq. 1 persona
- Superficie di vendita fino a 250 mq. 1 persona ogni 20 mq.
- Superficie di vendita oltre 250 mq. 1 persona ogni 30 mq.

Con idonei accorgimenti dovrà inoltre essere garantito il rispetto della capienza indicata nel cartello. Se tale precetto non appare particolarmente gravoso per le piccole attività commerciali, le più grandi dovranno attuare modalità di conteggio degli ingressi per evitare di sfiorare il limite indicato. Il gestore dell'esercizio dovrà inoltre assicurare, attraverso le modalità più opportune, il rispetto del distanziamento tra i clienti in fila all'esterno ed in attesa di fare il loro ingresso in negozio.

La presente nota informativa è redatta sulla base delle dichiarazioni raccolte in conferenza stampa ed è quindi suscettibile di ogni integrazione o modifica sulla base del provvedimento finale che sarà pubblicato (non ancora disponibile al momento di invio della presente informativa)

CONCORSO "NATALE A BASSANO"

Per ricreare una diffusa atmosfera natalizia in tutto il territorio di Bassano del Grappa, il Comune ha promosso un Concorso per premiare i migliori allestimenti dei dehors dei pubblici esercizi e le vetrine più belle delle attività commerciali ed artigianali.

Il tema degli allestimenti dovrà essere attinente al "Natale a Bassano", decorando con originalità e fantasia i Vostri plateatici o le vetrine, per contribuire a diffondere un'atmosfera suggestiva ed attraente in tutta la città.

I premi finali sono stati così determinati:

| DEHORS | | VETRINE | |
|---------------|---------|----------------|-------|
| 1° posto | € 1.500 | 1° posto | € 500 |
| 2° posto | € 1.000 | 2° posto | € 300 |
| 3° posto | € 500 | 3° posto | € 200 |



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Per partecipare al Concorso le aziende interessate dovranno inviare la [DOMANDA DI ISCRIZIONE](#) (cartacea, all'Ufficio Protocollo del Comune ovvero a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it) **entro il prossimo 6 dicembre**.

Gli allestimenti dovranno essere preparati già dal 10 dicembre per consentire alla Giuria di effettuare i sopralluoghi e quindi pubblicare la graduatoria finale entro il 19 dicembre.

NOTA BENE:

- è possibile aderire ad uno solo dei due concorsi; non saranno accolte domande per entrambi i premi;
- possono partecipare solo le aziende che hanno sia la sede legale che operativa nel territorio del Comune di Bassano del Grappa;
- sono escluse le attività che si sono aggiudicate il premio Dehor e Vetrina del Bando di quest'estate "Bassano dehors e Viva Bassano 2020".

CONTRIBUTI ALLA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Per riscontrare le tante domande che stiamo ricevendo da quanti si stanno autonomamente adoperando per predisporre la domanda di contributo alla filiera della Ristorazione, da presentare **entro sabato**, siamo a fornire alcune nostre indicazioni rilevate anche dalle FAQ pubblicate nel portale web.

QUIETANZE di PAGAMENTO: i pagamenti devono risultare o con l'apposizione di un timbro sulla fattura stessa (o altra dicitura attestante l'avvenuta quietanza) ovvero utilizzando il Modulo di Quietanza all'uopo preposto, sottoscritto anche dal fornitore.

PAGAMENTI in CONTANTI: sono ammessi sino alla soglia di € 1.999,99 purché relativi a fatture già quietanzate al momento della presentazione della domanda.

NUMERO di PRODOTTI: il modello cartaceo prevede la compilazione di massimo 3 prodotti. Se il richiedente deve presentare documenti di spesa relativi ad un maggior numero di prodotti, provvederà a compilare le relative 3 sezioni del modulo (tra le quali quella del prodotto "principale") ed inserirà nel plico postale le fatture relative a tutti i prodotti, ivi compresi quelle non elencate.

Nel rigo "Totale Importo di spesa per cui si richiede il contributo" andrà quindi indicato il totale risultante dalla somma degli importi relativi ai prodotti oggetto di istanza indicati in tutte le fatture allegate.

FOGLIO EXCEL: per agevolare il lavoro di calcolo e verifica, abbiamo predisposto un semplice foglio Excel che potrà trarre utile per verificare le percentuali del prodotto principale e quindi definire gli importi da inserire nelle singole sezioni dei "prodotti acquistati" e nel "Totale Importo di spesa per cui si richiede il contributo" (che non potrà in ogni caso mai superare € 10.000).

Compilare solo le parti con lo sfondo bianco. Nel caso le colonne Prodotto fossero insufficienti, se ne potranno inserire delle altre rimuovendo la protezione del foglio non protetta da password.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

[SCARICA DA QUESTO LINK IL FOGLIO DI CALCOLO](#)

CONTRIBUTI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO

Con [DGR n.1571 del 17 novembre](#), la Regione Veneto ha stanziato oltre 2 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di Agenzie di Viaggio o Tour Operator con codice ATECO principali 79.11.00 e/o 79.12.00.

Si tratta di un contributo a Fondo Perduto determinato nell'importo minimo di € 2.500 a crescere di € 350 per ogni addetto impiegato nell'impresa (come risultante dalla Visura Camerale al 31.12.2019 tra dipendenti ed indipendenti), fino ad un massimo di € 4.600.

Le domande potranno essere presentate **a partire dal prossimo 8 gennaio** (e fino al 9 febbraio) tramite la piattaforma telematica regionale SIU, con firma digitale del legale rappresentante o del titolare.

La graduatoria di accoglimento NON sarà definita in base all'ordine di presentazione ma con riferimento al numero dei dipendenti (favorendo chi ne impiega di più) e, in caso di parità, all'età anagrafica del titolare (in ordine crescente).

Come sempre i nostri uffici rimarranno a disposizione per condividere ogni utile informazione e per assistere gli associati nel disbrigo delle formalità di presentazione.

Bassano del Grappa, lì 20 novembre 2020

CONCESSIONARI E COMMERCianti D'AUTO (e MOBILI ?)

Con un [chiarimento](#) ieri pubblicato sul proprio sito istituzionale, la Regione Veneto ha precisato che le Medie e Grandi Strutture di Vendita di prodotti ingombranti, come ad esempio gli autosaloni (ed i mobili ?), che normalmente si caratterizzano per le estese superfici espositive ed un ridotto afflusso di persone, **possono rimanere aperti al sabato**.

Tale deroga non è applicabile per situazioni particolari ubicate all'interno di Centri o Parchi Commerciale, ma solo per gli esercizi singoli.

Resta inteso che nella giornata di domenica, anche questa tipologia di attività, dovrà osservare la chiusura obbligatoria.

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI – Festivi e prefestivi



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Nel riprendere il nostro [precedente articolo informativo](#), al quale ci richiamiamo, si informa che la [Regione Veneto ha fatto sapere](#) che gli esercizi di vendita di generi alimentari cui è consentito derogare all'obbligo di chiusura prefestiva (per Medie e Grandi Strutture) e domenicale (per tutte le forme di vendita), **possono altresì commercializzare liberamente**, in detta due giornate, anche i prodotti vendibili nelle edicole, tabaccherie e farmacie.

Tralasciando le ovvie considerazioni relative alle cessioni di giornali, generi di monopoli e farmaci, riteniamo utile rispolverare le vecchie tabelle speciali, tutt'ora vigenti, indicanti gli articoli che possono essere commercializzati da queste attività e quindi anche negli esercizi di vendita di alimenti, nelle giornate festive e prefestive:

- [Tabella speciale per TABACCHERIE](#)
- [Tabella speciale per FARMACIE](#)

GENERALE OBBLIGO DI CHIUSURA PREFESTIVA E FESTIVA

Anche se appare superfluo ricordarlo, per tutto il prossimo fine settimana (21 e 22 novembre) sono ancora vigenti le restrizioni introdotte, in Veneto, con [l'Ordinanza Regionale n.151](#) relative all'**obbligo di chiusura prefestiva (al sabato)** per le **GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA** (siano esse singole o all'interno di Centri e Parchi Commerciali) a valere per tutte le tipologie merceologiche con l'esclusione delle deroghe meglio dettagliate nei due punti precedenti e per edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie.

L'obbligo di chiusura non si applica ovviamente alle attività non commerciali, come ad esempio per la vendita dei prodotti del florovivaismo effettuata direttamente dal produttore agricolo, compresi articoli complementari di cui [all'art.10, comma 3\), della L.R. 19/1999](#).

Nella giornata di **domenica** è invece vietata ogni forma di vendita, anche per gli esercizi di vicinato, con la sola esclusione per le note categorie (tabaccherie, farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi al dettaglio per la vendita di generi alimentari).

Ciò significa che domenica dovranno rimanere chiusi anche gli **ESERCIZI DI VICINATO** (oltre a Medie e Grandi Strutture di Vendita), **DISTRIBUTORI ALL'INGROSSO** e **MERCATI** che eventualmente potranno svolgersi con la sola presenza degli operatori del settore alimentare.

Bassano del Grappa, lì 18 novembre 2020

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI – Festivi e prefestivi

Riprendiamo quanto disposto con l'ultima [Ordinanza Regionale](#) che, come noto, ha previsto l'obbligo di chiusura al sabato per tutte le Medie e Grandi Strutture di Vendita (sia singole che



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

all'interno di Centri e Parchi Commerciali), esteso alla domenica ad ogni altra forma di vendita, ivi compresi i piccoli negozi di vicinato.

L'Ordinanza prevede la sola **deroga** (al precedente obbligo di chiusura) per Farmacie, Parafarmacie, Tabaccherie, Edicole e vendita di generi alimentari.

Con riferimento alla vendita di generi alimentari, abbiamo assistito, nello scorso week-end, ad un'interpretazione disomogenea della norma che ha indotto alcuni Supermercati a limitare le tipologie merceologiche commercializzate ai soli "alimentari", mentre altri hanno optato per un'applicazione meno rigida, rimanendo "aperti" con tutti i prodotti commercializzati all'interno del punto vendita.

In proposito si comunica che la Regione Veneto, con propria nota indirizzata alla scrivente Associazione, ha precisato che la corretta applicazione dell'Ordinanza preveda la **possibilità di vendita** (per Medie e Grandi Strutture, nei prefestivi e, per tutti, alla domenica) all'interno di punti vendita misti, **dei soli prodotti ALIMENATARI.**

Deve pertanto ritenersi esclusa la possibilità di vendere anche altra tipologia di prodotti quali, ad esempio, detersivi, prodotti per l'igiene personale, abbigliamento, ecc.

Tale indicazione trova peraltro supporto nella FAQ Governativa, relativa alle "Zone Rosse" che così interviene: *"Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?"*

No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l'attività di vendita di generi alimentari"

MERCATI DI BASSANO DEL GRAPPA

Grazie ad una stretta e proficua collaborazione con l'Amministrazione Comunale, Polizia Locale e con le Associazioni della Protezione Civile, il Sindaco di Bassano ha appena reso nota l'Ordinanza con la quale autorizza il **regolare svolgimento del Mercato cittadino di domani (giovedì) e di sabato.**

Il Mercato si svolgerà pertanto nella sua interezza e saranno istituiti dei servizi di controllo e di vigilanza sul rispetto delle basilari norme di comportamento.

Richiamiamo quindi gli operatori ad una corretta applicazione delle Linee Guida per la Riapertura per favorire, anche in futuro, la regolare attività dei due mercati cittadini.

PROROGA SECONDO ACCONTO IMPOSTE



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Tra pochi giorni, entro la fine del corrente mese di novembre, le imprese sono chiamate a versare la seconda rata dell'acconto delle imposte derivanti dall'ultima denuncia dei redditi (ad esempio IRES, IRAP, IRPEF).

Con i Decreti "Ristori" e "Ristori bis" è stata introdotta la **possibilità di prorogare tale versamento al prossimo 30 aprile** per gli operatori economici che sono soggetti agli Indici di Affidabilità (ISA, ex studi di settore) e che hanno registrato una riduzione del fatturato/corrispettivi, nel primo semestre dell'anno, di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tale novità NON vale per i versamenti degli acconti INPS Commercianti/Artigiani che non possono essere rinviati.

Al momento, la condizione di riduzione del fatturato è derogabile solo per talune attività ubicate nelle Zone "arancio" e/o "rosse".

Invitiamo quindi le ditte associate a contattare i propri consulenti per valutare l'opportunità di rinviare il pagamento delle imposte in scadenza al 30 novembre.

CONTRIBUTI FILIERA RISTORAZIONE – modalità operative

Nel richiamarci alla nostra precedente informativa del 10 novembre (consultabile di seguito nella sezione "[Informative Precedenti](#)") informiamo le aziende del settore della ristorazione che sono state rese note le modalità per avanzare le richieste di contributo.

Come già preannunciato, l'invio delle domande potrà avvenire o tramite procedura telematica dal sito www.portaleristorazione.it (accessibile solo attraverso lo SPID – identità digitale) o tramite consegna di plico cartaceo agli uffici postali.

Le domande dovranno essere inviate/consegnate **entro il prossimo 28 novembre** con contestuale pagamento (da farsi quindi contemporaneamente alla consegna dell'istanza) di un bollettino postale di € 30,00 sul c/c num. 32025009 intestato a Poste Italiane Spa – Portale della Ristorazione, causale: presentazione domanda fondo per la filiera della ristorazione.

Ricordiamo che la domanda è presentabile solo da attività tipo Ristoranti, Pizzerie, Catering, Mense ecc. e non anche da esercizi tipo BAR che non abbiano quale codice ATECO principale, uno dei seguenti: 56.10.11 o 56.29.10 o 56.29.20 o 56.10.12 o 56.21.00 o, per gli alberghi il 55.10.00.

Per evitare un secondo invio documentale, è consigliabile che le domande vengano già corredate dalle fatture (emesse con **data successiva al 14 agosto**) **debitamente quietanzate dal fornitore** (con timbro del fornitore, firma, data e dicitura "pagato") o, in alternativa, accompagnate da **DICHIARAZIONE DI QUIETANZA**. I pagamenti devono essere comunque effettuati solo con modalità tracciabile: bonifico, riba, ecc.

Per la corretta presentazione della domanda, il plico dovrà contenere:

- **MODULO MINISTERIALE** compilato e sottoscritto con particolare riferimento alla sezione relativa ai "Prodotti acquistati" ricompresi nella relativa **TABELLA PRODOTTI**;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

- Copia delle fatture e degli eventuali DDT;
- [DICHIRAZIONE PAGAMENTO TRACCIABILE](#);
- Visura Camerale;
- Copia del documento di identità.

Rammentiamo che per essere ammessi al contributo, il richiedente deve aver registrato una diminuzione del fatturato nel periodo marzo-giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale requisito non è richiesto per le aziende che hanno avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019.

Come sempre, i nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza.

Bassano del Grappa, lì 13 novembre 2020

ORDINANZA REGIONALE N.151 DEL 12.11.2020

Siamo a fornire le più utili indicazioni dopo aver visionato ed approfondito, anche con alcuni funzionari di Polizia Locale, le disposizioni contenute nell'[Ordinanza Regionale n.151](#) ieri emanata dalla Regione Veneto.

Anzitutto precisiamo che l'Ordinanza entrerà in vigore dalle ore 24.00 di oggi (sarà quindi già efficace dalla giornata di domani, sabato 14 novembre) fino a tutta domenica 22.

Una prima cosa che va evidenziata è che, in virtù delle disposizioni di cui [all'art.1, comma 2\) lett.a\) del D.L. 07 ottobre 2020](#), la Regione ha la possibilità di emanare norme maggiormente restrittive rispetto a quelle Nazionali; ecco perché alcune limitazioni potrebbero sembrare più restrittive rispetto a quelle applicate per le attività nelle c.d. "Zone Rosse".

Il generale obbligo di chiusura prefestiva e festiva per tutte le **GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA** (siano esse singole o all'interno di Centri e Parchi Commerciali) ricorre per tutte le tipologie merceologiche con la **sola esclusione** di **TABACCHERIE, FARMACIE, PARAFARMACIE, EDICOLE** ed esercizi al dettaglio per la vendita di **GENERI ALIMENTARI**.

In tal senso NON vale la deroga delle "Zone Rosse" per le tipologie merceologiche di cui all'[Allegato 23\) del DPCM 03.11.2020](#) e quindi l'obbligo di chiusura scatta anche, a titolo esemplificativo, per **CONCESSIONARIE D'AUTO, ELETTRODOMESTICI, AUDIO-VIDEO, COMPUTER, GIOCATTOLE, FIORI E PIANTE**, ecc.

Per le giornate festive è invece previsto un generale divieto per "ogni tipo di vendita" con l'esclusione per le note categorie (tabaccherie, farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi al dettaglio per la vendita di generi alimentari). Ciò significa che domenica dovranno rimanere chiusi



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

anche gli **ESERCIZI DI VICINATO** (oltre a Medie e Grandi Strutture di Vendita), **DISTRIBUTORI ALL'INGROSSO** e **MERCATI** che eventualmente potranno svolgersi con la sola presenza degli operatori del settore alimentare.

Per **BAR E RISTORANTI** non è previsto nessun obbligo di chiusura domenicale o prefestiva e l'attività potrà dunque svolgersi nel rispetto delle generali prescrizioni del DPCM e cioè dalle 05.00 alle 18.00 con la possibilità di proseguire con la sola vendita per asporto fino alle ore 22.00.

L'Ordinanza pone una ulteriore restrizione in quanto, dalle ore 15.00, l'attività potrà svolgersi esclusivamente con il solo servizio al tavolo.

Evidenziamo, soprattutto per i **pubblici esercizi ubicati nei centri storici**, che la categoria sconterà comunque una minor affluenza in virtù della generale norma di contenimento contenuta nel punto a.2 dell'Ordinanza che, nel consentire le passeggiate all'aperto, le **impedisce nelle piazze dei Centri Storici delle Città e delle località turistiche**, tranne ovviamente che per i residenti in tali zone.

Per tutto il settore dell'asporto, tipo **GELATERIE, PIZZERIE AL TAGLIO, CREPERIE**, ecc. va ricordato che non è consentito consumare alimenti e bevande su aree pubblica, salvo che nei plateatici di pertinenza dei pubblici esercizi.

Per tutti, resta sempre consentita la **consegna a domicilio**, senza limiti giornalieri.

Bassano del Grappa, lì 12 novembre 2020

ANNUNCIATA NUOVA ORDINANZA REGIONALE

Nella conferenza stampa delle ore 12.30, il Governatore Regionale ha annunciato l'imminente pubblicazione di una nuova Ordinanza Regionale tesa a limitare assembramenti ed altre forme di socialità, attraverso una serie di puntuali restrizioni.

Sulla base di quanto riportato dal Presidente Zaia, cerchiamo di riepilogare i punti chiave che dovrebbero essere introdotti con il provvedimento di prossima emanazione:

SPOSTAMENTI: non pare vi siano limitazioni agli spostamenti tra Comuni o Province, anche se sarà introdotta una generale limitazione all'attività motoria, passeggiata compresa, che potrà essere svolta solo in aree secondarie e poco urbanizzate, così da evitare grandi afflussi di persone nei Centri Storici o in altri luoghi di raduno.

MERCATI: sostanzialmente viene reintrodotta il c.d. "piano di sicurezza" articolato in tre punti fondamentali:

1. Perimetrazione dell'area;
2. Unico accesso al mercato distinto dai varchi di uscita;
3. Controllo e sorveglianza da parte di personale all'uopo preposto.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Tali piani, che di fatto competono alle Amministrazioni Comunali, anche in passato hanno comportato delle criticità legate, soprattutto relative all'ampiezza di determinate aree (si pensi ad es. al mercato di Bassano) e alla difficoltà di reperire personale di controllo.

In proposito abbiamo già preso contatto con il Comune di Bassano (che è certamente il mercato più complesso del nostro Mandamento) per capire come articolare tutti i nuovi interventi di salvaguardia e le eventuali tempistiche in vista del mercato di dopodomani.

Va da sé, che tutti gli operatori devono sempre attenersi alle generali norme di comportamento, meglio esplicitate nell'apposita sezione delle [Linee Guida per la riapertura](#).

ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO (NEGOZI): viene reintrodotta la possibilità di accedere alle attività di vendita, per massimo una persona per nucleo familiare.

Nelle giornate festive è inoltre disposto un generale obbligo di chiusura per tutti gli esercizi commerciali, con la sola **deroga** per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e negozi alimentari.

Le Medie (superficie di vendita superiore ai 250 mq.) e Grandi Strutture di vendita, ancorché localizzate all'interno di Centri e/o Parchi Commerciali, dovranno inoltre osservare anche la chiusura prefestiva (valgono sempre le solite deroghe per le categorie sopra menzionate).

Sempre con riferimento a quest'ultima tipologie di strutture di vendita (Medie e Grandi), l'Ordinanza introduce la "forte raccomandazione", in particolar modo per il settore alimentare, di riservare le prime 2 ore di apertura al pubblico per l'utenza più debole degli "over 65".

Come più volte ripetuto, la "raccomandazione" non rappresenta un precetto normativo (non è quindi sanzionabile) ma rappresenta una linea di indirizzo da seguire ove e per quanto possibile.

In generale, le vendite con **consegna a domicilio** restano sempre consentite in tutti i gironi della settimana.

BAR e RISTORANTI: l'Ordinanza rimarca il divieto, già contenuto nel DPCM di consumare cibo e bevande in qualsiasi area pubblica diversa dagli esercizi di somministrazione e loro plateatici. Il servizio in piedi, al bancone, è consentito solo fino alle ore 15.00 (di ogni giorno).

Dalle ore 15.00 e fino alla chiusura (ore 18.00) è quindi permesso il solo servizio assistito al tavolo. Da quanto ci pare di capire, non è stata disposta la chiusura domenicale dei pubblici esercizi.

ATTENZIONE: la presente nota è redatta sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla Conferenza Stampa del Governatore, poiché al momento non è ancora stato pubblicato il testo definitivo dell'Ordinanza, i cui effetti dovrebbero decorre dalle ore 24.00 di venerdì, cioè da sabato.

Quanto sopra è quindi suscettibile di eventuali integrazioni qualora l'Ordinanza differisca da quanto esposto.

Come di consueto, invieremo quanto più tempestivamente possibile ogni successivo aggiornamento.

Bassano del Grappa, lì 10 novembre 2020



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA
**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

CONTRIBUTI PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Manca ancora qualche piccolo tassello, ma ormai si è quasi definito il quadro procedurale degli aiuti a fondo perduto per sostenere la filiera della ristorazione (tot. Stanziamento € 600 milioni per l'anno in corso) istituiti dal c.d. Decreto agosto.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha infatti pubblicato i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, individuando nelle "Poste Italiane", l'Ente concessionario per la gestione del servizio e delle istanze.

Al momento, il "portale della ristorazione" (piattaforma web per la raccolta delle domande di aiuto) non è ancora attivo, così come deve essere individuata, con successivo provvedimento, la data dalla quale poter iniziare a presentare le istanze.

CHI PUO' FARE DOMANDA

Ristoranti, agriturismi, mense, catering continuativo su base contrattuale, catering per eventi (banqueting), Alberghi (solo per le attività autorizzate alla somministrazione) che abbiano registrato nel periodo marzo-giugno 2020 una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 (tale ultimo requisito non si applica per le attività iniziate dopo il 01.1.2019).

COSA FINANZIA

Il contributo finanzia gli acquisti di prodotti delle filiere agricole ed alimentari nazionali, con riferimento agli acquisti effettuati dal 14.08.2020 e fino alla data di presentazione della domanda.

In particolare, saranno privilegiate anzitutto le domande che evidenziano acquisti idonei a ad evitare gli sprechi alimentari dei prodotti indicati nell'Allegato 1) del Decreto.

A seguire sarà data priorità agli acquisti di prodotti DOP e IGP e quindi alle altre filiere che valorizzano la materia prima del territorio, compresi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Il Decreto precisa che per "valorizzazione della materia prima del territorio" si intendono i prodotti:

- Acquistati direttamente dal produttore agricolo;
- Ottenuti interamente, dalla materia prima al prodotto finito, da filiera nazionale.

MODALITA' DI ACQUISITO

Per poter inoltrare la domanda (alla quale andranno allegate le fatture), il richiedente dovrà dimostrare di aver acquistato almeno 3 differenti tipologie di prodotti, il cui prodotto prevalente acquistato non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in linea teorica potrebbe arrivare a finanziare anche il 100% degli acquisti effettuati, che comunque non devono essere inferiori ad € 1.000 né superiori ad € 10.000.

In realtà il decreto prevede che sia in ogni caso riconosciuto un contributo minimo di € 1.000 per poi andare a ripartire le risorse residue tra i richiedenti in misura proporzionale agli acquisti effettuati.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

PROCEDURA DI RICHIESTA

Come già anticipato in premessa la gestione delle istanze è stata affidata a Poste Italiane ed al momento **non è ancora attiva la procedura ne sono note le relative tempistiche.**

Ci permettiamo però di segnalare che per inviare la domanda sarà necessario pagare un bollettino di sostegno all'iniziativa, i cui importi non sono ancora noti.

Come sempre vi terremo aggiornati sulle successive disposizioni che saranno emanate.

ASSEMBRAMENTI IN LUOGO PUBBLICO

Il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, è intervenuto con una **PROPRIA NOTA** inviata a tutte le Prefetture per evidenziare come, nel fine settimana, *“in diverse località del Paese, si sono registrate situazioni di particolare assembramento, in occasione delle quali è stata anche riscontrata una percentuale non irrilevante di inosservanza dell'obbligo di utilizzo delle mascherine”*.

Questa preoccupante situazione ha portato il Ministero a sollecitare i Prefetti affinché convochino urgentemente le commissioni di sicurezza Provinciali con lo scopo di programmare controlli più serrati e ricordare altresì ai Sindaci il loro potere di intervento, contenuto nel Dpcm, per interdire l'accesso al pubblico di piazze o strade particolarmente interessate da fenomeni di “movida”.

Sarà come sempre nostra cura aggiornarvi su ogni ulteriore sviluppo.

Bassano del Grappa, lì 09 novembre 2020

Mentre in queste ore è in corso una nuova riunione della cabina di regia per il monitoraggio regionale, composta da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità ed alcuni rappresentanti delle Regioni, per valutare i dati giunti dai territori e le eventuali nuove ordinanze per modificare la “colorata” cartografia nazionale, diamo evidenza di alcuni chiarimenti intervenuti nel fine settimana.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E FAQ

Il Viminale è come di consueto intervenuto con **propria Circolare** per chiarire alcuni aspetti applicativi e di indirizzo delle disposizioni emanate con il **DPCM dello scorso 3 novembre**.

Per quanto attiene alla “Zona Gialla”, ove attualmente il Veneto è collocato, si ribadisce che:

- **MERCATI:** confermato l'indicazione già fornita dalla Regione Veneto. Nelle giornate festive e prefestive, l'obbligo di sospensione opera esclusivamente per i c.d. “mercati coperti”, peraltro non reperibili nel nostro Mandamento, mentre continueranno a svolgersi regolarmente e senza restrizioni merceologiche i tradizionali mercati settimanali all'aperto.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

- **GIOCHI E SCOMMESSE:** anche in questo caso, il Capo di Gabinetto conferma non solo la chiusura di sale gioco e scommesse ma anche l'interdizione di apparecchiature da gioco e/o corner sportivi all'interno di altre attività (come ad es. nei pubblici esercizi o nelle tabaccherie).
- **AUTCERTIFICAZIONE:** se pur è vero che in "Zona Gialla" non sono proibiti i generali spostamenti tra Comune e Comune, si ricorda che i movimenti per comprovate necessità, dalle ore 22.00 e fino alle ore 05.00 devono essere giustificati con il [Modello Autocertificativo](#) aggiornato allo scorso 20 ottobre (e scaricabile dal nostro sito).

Nel sito della Presidenza del Consiglio è stata invece aggiornata la [sezione delle FAQ](#) ovvero delle risposte alle domande più frequenti. In primavera, questo strumento ha rappresentato una sorta di guida giurisprudenziale per fornire le più utili indicazioni a cittadini ed imprenditori.

Riportiamo di seguito le indicazioni più interessanti:

- **PUBBLICI ESERCIZI (Vendita per asporto):** negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali, l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
- **FIERE E MERCATINI DI NATALE:** tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell'ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
- **SPOSTAMENTI IN AUTO CON PERSONE NON CONVIVENTI:** tali situazioni non sono vietate purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea ossia: con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Bassano del Grappa, lì 06 novembre 2020

REGOLARE SVOLGIMENTO DEI MERCATI

In attesa delle linee di indirizzo che il Ministero dell'Interno dovrebbe fornire nelle prossime ore, la Regione Veneto è intervenuta con un proprio "[documento di chiarimenti](#)", articolato in 5 punti.

In particolare, la Regione ha confermato la linea ieri anticipata in merito al **regolare svolgimento dei mercati nei giorni festivi e prefestivi, nella loro interezza**, poiché il divieto disposto dal



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

DPCM è da intendersi applicabile solo a quelli “chiusi”, all’interno dei quali operano anche esercizi commerciali.

Tale interpretazione incontra la linea fortemente sostenuta dai rappresentanti FIVA-Confcommercio, auspicando in un eventuale uguale riscontro anche da parte delle altre autorità governative centrali.

1) “Mercati”

Il DPCM 3.11.2020, all'articolo 1 lett. ff, al secondo capoverso, laddove dispone che “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli **esercizi commerciali** presenti **all'interno** dei centri commerciali e dei **mercati**, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”, si riferisce, evidentemente, a “mercati” **chiusi, all'interno** dei quali operano “**esercizi commerciali**”, locuzione quest’ultima non applicabile alle postazioni mobili dei mercati periodici settimanali, svolti su area pubblica e oggetto di distinta regolamentazione, contenuta nell’allegato 9 del DPCM.

Il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) non sono quindi soggetti a chiusura nel fine settimana.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Bassano del Grappa, lì 05 novembre 2020

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 04 NOVEMBRE 2020

Come tutti ormai sanno, nella tarda serata di ieri è stata pubblicata [l'Ordinanza del Ministro della Salute](#) che ha classificato le regioni italiane in base ai livelli di rischio epidemiologico.

La Regione Veneto è rientrata nella "Zona Gialla" e quindi valgono le restrizioni già comunicate nella nostra precedente informativa e sempre consultabili, di seguito, nella sezione "INFORMATIVE PRECEDENTI".

Riprendiamo le nostre argomentazioni solo per commentare alcuni aspetti che, dal tenore delle richieste oggi giunte in Associazione, paio essere di dubbia interpretazione.

CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI

La lettera ff) dell'art.1 del DPCM 03.11.2020 prevede che *"nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali"* non disponendo alcuna distinzione tra le tre tipologie distributive in cui si classificano i punti vendita al dettaglio: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita.

Una [nota dell'ANCI](#) (Ass. Nazionale Comuni d'Italia) ha però generato confusione laddove riporta che *"nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali"*.

Anche dopo i necessari confronti con chi di competenza, siamo quindi a ribadire che l'obbligo di chiusura è rivolto solo agli esercizi presenti all'interno dei Centri Commerciali (tipologia di vendita giuridicamente codificata e la cui definizione è riportata nella nostra Informativa di ieri) e **non anche alle singole Medie e Grandi Strutture di Vendita.**

Potrà quindi accadere che il medesimo "brand" debba "chiudere i battenti" del punto vendita ubicato presso un Centro Commerciale, ma possa tranquillamente rimanere attivo, compresa la domenica, in altri singoli punti vendita, anche molto grandi.

Vale la pena ricordare che, nella Regione Veneto, i Centri Commerciali su cui incombe l'obbligo di chiusura, posso essere sia di medie dimensioni – da 250 mq. a 2.500 mq – (Art.3, comma 1, lett. f), L.R.50/2012) sia ovviamente di grandi dimensioni – oltre 2.500 mq. - (Art.3, comma 1, lett.g), punto 1, L.R. 50/2012).

Da ultimo segnaliamo che la norma non prevede limitazioni "orarie" e quindi l'obbligo di chiusura scatta dalle ore 24.00 del venerdì sino alle ore 24.00 della domenica.

Come già in precedenza comunicato, a tale divieto è comunque prevista una deroga per Farmacie, Parafarmacie, Edicole, Tabaccherie, Ortopedie e punti vendita di generi alimentari (si noti che la norma NON fa riferimenti alla vendita di beni di prima necessità, ma solo ai generi alimentari).

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATI

La norma che, da una prima lettura, pareva disporre la chiusura dei mercati festivi e prefestivi (ad eccezione dei posteggi alimentari) è stata oggetto di differenti interpretazioni da parte di alcune



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Amministrazioni Comunali che non la ritengono applicabile ai tradizionali mercati all'aperto ma solo ai c.d. "Mercati Coperti".

Tutti gli operatori di settore, titolari di una concessione nei mercati in questione (ad es. Cartigliano e Bassano) ci stanno quindi contattando per capire come comportarsi per il prossimo sabato e domenica.

Da quanto apprendiamo, pare che la controversa questione sia oggetto di un confronto tra Prefetture e Sindaci per condividere una linea comune che non crei diversità applicative nei vari territori.

Anche FIVA-Confcommercio, con propria [Nota 242.C di oggi](#), ha prudentemente riportato che *"l'utilizzo della parola mercati (e comunque la sua interpretazione letterale) senza alcuna altra connotazione farebbe pensare ad una estensione generalizzata del termine. Non può comunque essere esclusa una interpretazione più specifica limitata a considerare come mercati soltanto quelli coperti."*

Aggiungeremo i nostri associati non appena ci verrà fornita qualche interpretazione dalle Amministrazioni di riferimento o dal Ministero dell'Interno che normalmente è sempre puntuale nell'intervenire con proprie Circolari di indirizzo.

Per completare l'argomento si evidenzia come in ogni caso non sia prevista alcuna limitazione per le altre forme di commercio su aree pubbliche, come il commercio itinerante o quello su posteggi isolati, che sono quindi da ritenersi consentite.

In proposito segnaliamo che la c.d. "ristorazione ambulante", dopo le ore 18.00, può continuare fino alle ore 22.00, ma per la sola vendita per asporto (senza consumo sul posto o in area pubblica).

BASSANO DEL GRAPPA – proroga plateatici a fine anno

ERRATA - CORRIGE

Informiamo che, nel nostro articolo di ieri, per un refuso, è stata erroneamente indicata la data del 21 dicembre 2020 al posto di quella del 31 dicembre 2020.

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico emergenziali COVID, inizialmente rilasciate dal Comune di Bassano a esercizi pubblici e commerciali, in esenzione dal canone, sono state quindi automaticamente prorogate fino al 31 dicembre 2020.

DPCM 03 NOVEMBRE 2020

Con la pubblicazione dell'[ultimo DPCM](#), il Governo ha disposto ulteriori restrizioni alle attività ed ai movimenti delle persone introducendo una differente scala di limitazioni, a seconda della gravità della situazione epidemiologica rilevabile nel territorio.

Con Ordinanza del Ministro della Sanità saranno quindi individuate le Regioni:

- di "elevata gravità" con scenario sanitario di "tipo 3" – **Zona Arancione**;
- di "massima gravità" con scenario sanitario di "tipo 4" – **Zona Rossa**.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Alle Regioni che non rientrano nei precedenti due ambiti (Zona Gialla) si applicano in ogni caso le generali restrizioni previste dal nuovo Decreto che, sostituendo le precedenti, rimarranno efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità (a valere per la Zona Gialla):

SPOSTAMENTI: è disposto il divieto di spostarsi dalla propria abitazione, dimora o luogo di soggiorno dalle ore 22.00 sino alle ore 05.00 del giorno successivo, ferma restando la generale deroga prevista per esigenze lavorative, di salute o altre improcrastinabili situazioni di necessità. Nelle altre ore del giorno gli spostamenti sono liberi ma con la “forte raccomandazione” (*e come tale, senza carattere prescrittivo*) di limitarli allo stretto necessario. Resta quindi consentito l’accesso, a parchi, aree o giardini pubblici (nel rispetto dei divieti di assembramento e delle note regole anti-contagio) anche per far svolgere attività ricreativa ai minori.

SPORT: restano chiuse Palestre, Piscine e Centri Benessere ad eccezione di quelle accreditate per attività mediche e riabilitative. È sempre sospesa la pratica di ogni sport di contatto, anche di carattere ludico ed amatoriale, mentre rimane consentita l’attività sportiva individuale all’aperto (si ricorda che, in questi casi, la distanza di sicurezza interpersonale è raddoppiata) ancorché praticata in centri e circoli sportivi, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi.

NEGOZI: per la Zona Gialla, l’unica ulteriore restrizione riguarda solo gli esercizi ubicati all’interno dei Centri Commerciali per i quali scatta l’obbligo di chiusura domenicale, festiva e prefestiva (quindi anche per tutta la giornata del sabato). In queste giornate, all’interno dei Centri Commerciali potranno però rimanere aperte le farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e generi alimentari.

In merito a quanto sopra, evidenziamo due considerazioni:

- la limitazione non si riferisce alla grandezza del punto vendita (media o grande struttura, in base alla superficie) ma alla sola forma del Centro Commerciale (così definito dalla L.R. 50/2012: *quando più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente*). Non sono pertanto previste limitazioni o obblighi di chiusura per singole e grandi medie strutture di vendita, ancorché inserite all’interno di un Parco Commerciale;
- Resta da capire se gli esercizi che hanno facoltà di derogare all’obbligo di chiusura all’interno dei Centri Commerciali, come ad esempio un super/ipermercato, debbano limitarsi, nei giorni festivi e prefestivi, alla sola vendita di prodotti alimentari, sospendendo di contro quella degli articoli non alimentari. In via prudenziale ed in attesa di chiarimenti, è preferibile applicare questa più restrittiva interpretazione, anche in considerazione delle simili indicazioni fornite a corredo dei DPCM di questa primavera.

RISTORAZIONE: anche in questo caso, per la “Zona Gialla”, non ci sono novità di particolare rilievo rispetto ai precedenti divieti, eccezion fatta per la possibilità di fare “take-away” al massimo fino alle ore 22.00.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Confermati quindi gli orari di apertura dalle 05.00 alle 18.00, il numero massimo di 4 avventori allo stesso tavolo ed il generale divieto, per chiunque, di consumare bevande e alimenti in luoghi pubblici (o aperti al pubblico) dopo le ore 18.00.

ACCONCIATURA ED ESTETICA: attività consentita (in “Zona Gialla”) nel rispetto dei noti protocolli e [Linee Guida per la riapertura](#).

MERCATI: è questa una nota dolente. I mercati festivi e prefestivi, come quello del sabato di Bassano, sono ora sospesi. Resta valida la possibilità di riorganizzarli per permettere il solo posizionamento degli operatori che commercializzano generi alimentari.

GIOCHI E SCOMMESSE: l’obbligo di chiusura, già vigente per sale giochi, sale scommesse e bingo, è ora esteso anche agli esercizi che svolgono altra prevalente attività.

Pertanto, Pubblici esercizi e tabaccherie ove sono installati apparecchi tipo Newslot e simili o risultano operativi i c.d. “corner sportivi”, dovranno sospendere questo tipo di attività.

A parere di chi scrive, la norma non pone limitazioni alla vendita di lotterie tipo “Gratta & Vinci” ma appare utili ricordare il generale precetto, previsto per le attività commerciali al dettaglio, di impedire ai clienti *“di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”*.

DISCOTECHE E FESTE: restano ovviamente chiuse le sale da ballo, così come permane il divieto di organizzare feste in luoghi chiusi e/o all’aperto, anche relative a cerimonie civile e religiose.

FORMAZIONE: I corsi di formazione, pubblici e privati, possono svolgersi sono “a distanza”. Restano invece consentiti, come in precedenza, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche delle **AUTOSCUOLE**.

CONVEGNI E RIUNIONI: resta vietata ogni forma congressuale e convegnistica che possono quindi svolgersi sono “a distanza”. Vige la stessa modalità anche per le riunioni delle Pubbliche Amministrazioni, mentre permane una “forte raccomandazione” per quelle private.

SCUOLA: Le scuole dell’infanzia e del primo ciclo continuano a svolgersi in presenza, mentre le superiori saranno svolte solo attraverso piattaforme di didattica digitale, passando quindi alla formazione a distanza per la totalità degli studenti delle scuole di secondo grado.

Nelle Università potranno svolgersi in presenza solo le attività formative del primo anno del corso di studio ed i laboratori.

Al momento di pubblicare la presente informativa, non sono ancora ufficializzate e pubblicate le Ordinanze del Ministro della Salute che individuano le Regioni con gli scenari più critici (Rosso e Arancione).

Ci siamo quindi limitati ad argomentare le sole nuove limitazioni generali e applicabili alla Zona Gialla.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Nel malaugurato caso in cui il Veneto venisse classificato tra le Regioni in “zona Arancione”, troverebbero applicazione (a partire dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza del Ministro e per un periodo minimo di 15 giorni) le seguenti misure più restrittive:

- **BAR e RISTORANTI:** attività completamente chiuse ferma restando la consegna a domicilio e la vendita per asporto fino alle ore 22.00;
- **SPOSTAMENTI:** divieto di spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza salvo per motivi di salute, lavoro o studio. La possibilità di recarsi in altro Comune, per fare la spesa o per accedere ad altri servizi (ad. es parrucchiera) è consentita solo qualora tale servizio non sia reperibile all’interno del medesimo Comune. E’ altresì vietato ogni spostamento in altra Regione, salvo comprovate esigenze.
- Per i **NEGOZI** non sono previste restrizioni diverse da quelle applicabili alla Zona Gialla.

BASSANO DEL GRAPPA – proroga plateatici a fine anno

Informiamo tutti i pubblici esercizi e le attività commerciali che avevano ottenuto la concessione temporanea di occupazione suolo pubblico per far fronte all’emergenza COVID di cui all’Avviso Pubblico del 21 maggio 2020 che con [Determina Dirigenziale del 03 novembre](#), le stesse sono state automaticamente prorogate a tutto il 21 dicembre 2020.

Nel nostro sito è altresì pubblicato l’[Elenco Completo delle Concessioni oggetto di proroga](#) con l’indicazione delle superfici e della tipologia di arredo autorizzato.

Avvisiamo inoltre bar e ristoranti che a fronte delle nostre richieste, il Comune è disposto a concedere la possibilità di schermare i plateatici con delle strutture paravento in vetro o plexiglass in modo da consentire una miglior fruizione degli spazi esterni anche nel periodo invernale.

Per dar seguito a tale intervento, i pubblici esercizi dovranno presentare una semplice autodichiarazione in Comune il cui modello è in fase di definizione così come gli altri aspetti tecnici (altezza massima, tipologia di elementi riscaldanti, tipologia dei materiali di supporto, ecc.).

Provvederemo tempestivamente ad inviare tutte le informazioni e la documentazione necessaria non appena sarà definito e pubblicato il provvedimento amministrativo di attuazione che ovviamente terrà conto anche del livello di allerta Regionale per come potrà essere classificato dal Ministero.

BASSANO DEL GRAPPA – Bandi per contributi alle attività

Sono stati oggi pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune di Bassano del Grappa due distinti Bandi, ma cumulabili, per assegnare dei Contributi a favore delle attività economiche penalizzate dall’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riepiloghiamo di seguito i contenuti degli Avvisi comunali.

BANDO PER AZIENDE IN DIFFICOLTA’ E PER GLI INVESTIMENTI

Chi può partecipare: qualsiasi attività considerata “Microimpresa”, anche professionale.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

(meno di 10 occupati e con fatturato inferiore a 2 milioni di €)

- Condizioni:** riduzione del fatturato di almeno il 33% nel trimestre marzo-maggio 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con sede operativa nel Comune e che fossero già in attività alla data del 01.03.2020.
Per le attività iniziate dopo il 01.06.2019 non rileva il calo di fatturato ma devono rientrare tra quelle sospese dai DPCM di questa primavera.
- Contributo base:** QUOTA FISSA: € 500 o € 750 o € 1.000 a seconda della riduzione del fatturato registrato nel periodo sopra indicato.
- Contributo aggiuntivo:** eventuale QUOTA VARIABILE pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo 01.03.2020 – 31.12.2020 per acquisto di macchinari, attrezzature, de hors, videosorveglianza, app, strumenti digitali compreso e-commerce, ecc.
- Requisiti:** Partita iva, iscrizione alla CCIAA, regolarità contributiva (DURC) e regolarità con i pagamenti tributari dovuti al Comune.
- Esclusioni:** Case gioco o di scommesse, distributori automatici, lavanderie a gettoni e commercio esclusivamente on-line.
- Domande:** Istanze da presentarsi entro le ore 12.00 del 30 novembre via PEC a protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
- Scarica il testo integrale del [Bando Aziende in difficoltà e Investimenti](#)
Scarica il [modello auto-certificativo](#) per presentare la domanda

BANDO PER RISTORO TARI

- Chi può partecipare:** qualsiasi attività considerata “Microimpresa”, anche professionale.
(meno di 10 occupati e con fatturato inferiore a 2 milioni di €)
- Condizioni:** riduzione del fatturato di almeno il 33% nel trimestre marzo-maggio 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con sede operativa nel Comune e che fossero in attività alla data del 01.03.2020.
Per le attività iniziate dopo il 01.06.2019 non rileva il calo di fatturato ma devono rientrare tra quelle sospese dai DPCM di questa primavera.
- Contributo:** ristoro dei 3/12 della Tassa sui Rifiuti pagata nel 2019 con un minimo di € 100 ed un massimo di € 3.000.
Per le sole STRUTTURE RICETTIVE il contributo è innalzato ai 6/12 della tariffa pagata.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

- Requisiti: Partita iva, iscrizione alla CCIAA, regolarità contributiva (DURC) e regolarità con i pagamenti tributari dovuti al Comune e TARI 2019.
- Esclusioni: Case gioco o di scommesse, distributori automatici, lavanderie a gettoni e commercio esclusivamente on-line.
- Domande: Istanze da presentarsi entro le ore 12.00 del 30 novembre via PEC a protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
- Scarica il testo integrale del [Bando Aziende in difficoltà e Investimenti](#)
Scarica il [modello auto-certificativo](#) per presentare la domanda

Bassano del Grappa, lì 30 ottobre 2020

NEWSLOT E RACCOLTA DEL GIOCO

L'Agenzia delle Dogane è intervenuta con una [propria circolare](#) per dirimere i dubbi, già avanzati da molti operatori del settore, sulla possibilità di consentire la pratica del gioco con apparecchi di cui all'art.110-comma 6, tipo AWP (Newslot) e/o la raccolta delle scommesse nei c.d. "corner sportivi" all'interno di attività non sospese, quali bar, tabaccherie, ecc.

Nella circolare l'Agenzia ha chiarito come la sospensione riguardi solo le Sale Giochi, le Sale Scommesse e le Sale Bingo, mentre la raccolta del gioco presso gli esercizi "generalisti" (ad es. bar e rivendite tabacchi) resta consentita nei limiti temporali previsti dal DPCM:

- Fino alle ore 18.00 per i pubblici esercizi;
- Fino al normale orario di chiusura per tabaccai ed altri simili negozi.

D.L. "RISTORI" – ecco come funzionano i nuovi indennizzi

Come risaputo, il DL n.137 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre ha nuovamente previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi rientranti nei settori economici oggetto delle attuali limitazioni disposte dai Decreti Governativi.

Il "ristoro" sarà liquidato automaticamente a tutti gli aventi diritto che già avevano presentato istanza per beneficiare del contributo a Fondo Perduto previsto dal Decreto "Rilancio" e che quindi avevano registrato una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% ad aprile del 2020 rispetto al medesimo mese del 2019.

Per quanti invece hanno iniziato l'attività dopo il 01.01.2019 la verifica del requisito del calo di fatturato sopra descritto non si applica.

Rispetto alla previgente modalità di calcolo, che prevedeva la quantificazione dell'indennizzo applicando una percentuale variabile del 20% o del 15% o del 10% (a seconda del volume d'affari



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

del 2019) alla differenza tra i due fatturati (aprile 2020 su aprile 2019), il legislatore ha ora introdotto una maggiorazione sulla base dell'attività prevalente esercitata.

Queste le percentuali applicabili ad alcuni dei settori (*elenco non esaustivo*):

- | | |
|----------------------------------|------|
| • Alberghi e strutture ricettive | 150% |
| • Ristoranti | 200% |
| • Bar | 150% |
| • Gelaterie e pasticcerie | 150% |
| • Sale giochi e sale scommesse | 200% |
| • Discoteche | 400% |
| • Palestre | 200% |

Per fare un esempio, un bar che avesse già percepito un contributo a Fondo Perduto di € 3.000 si vedrà ora corrispondere un "ristoro" di € 4.500.

Ai soggetti con attività iniziata dopo il 01.01.2019 si applicheranno le medesime percentuali alla misura minima dei contributi stabiliti e pari a € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per gli altri soggetti (ad es. società).

Sempre per esemplificare, un bar gestito sotto forma di ditta individuale con attività iniziata dopo il 01.01.2019 riceverà un sostegno di € 1.500 (pari ad € 1.000 del contributo minimo x 150%).

ATTENZIONE: per quanti non avessero presentato l'istanza per il contributo a fondo perduto ai sensi del precedente Decreto Rilancio, non è ovviamente previsto alcun tipo di automatismo di liquidazione. Tali soggetti dovranno quindi attivarsi per presentare una specifica domanda mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

BONUS LOCAZIONI – OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE

Sempre con il Decreto-legge 137/2020 è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d'imposta sugli affitti per le sole attività limitate o sospese dal Dpcm del 24 ottobre quali (*a titolo esemplificativo e non esaustivo*): Alberghi, Ristoranti, Bar, Gelaterie, Pasticcerie, Piscine, Palestre, Sale Giochi, Discoteche, ecc.

Come in precedenza, il credito d'imposta opera:

- Per gli immobili di categoria catastale NON residenziale;
- Nella misura del 60% del canone di locazione ovvero del 30% nel caso di canoni per affitto d'azienda;
- A condizione che l'ammontare del fatturato per ciascuno di mesi in questione sia inferiore di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019.

BANDI E AIUTI DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Il Comune di Bassano sta per pubblicare due distinti (e cumulabili Bandi) per sostenere le aziende del proprio territorio che, indipendentemente dall'attività svolta (NON rilevano i codici Ateco), abbiano registrato una riduzione di almeno il 33% del fatturato nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Bando è rivolto alle Microimprese ed ai liberi professionisti con un volume d'affari inferiore ad € 2.000.000 e meno di 10 addetti impiegati.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo PEC, per entrambi i Bandi, entro il prossimo 30 novembre.

BANDO CONTRIBUTO TARI

Sarà riconosciuto un contributo pari ai 3/12 della bolletta TARI pagata nel 2019.

Tale contributo è innalzato ai 6/12 per gli alberghi e le strutture ricettive.

È comunque previsto un contributo minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 3.000,00.

BANDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E AGLI INVESTIMENTI

Sarà riconosciuto un contributo pari a:

- € 500 con riduzione del fatturato di almeno il 33% (mesi di marzo-aprile-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente);
- € 750 con riduzione del fatturato superiore al 51%;
- € 1.000 con riduzione del fatturato superiore al 70%.

La cosa più interessante è che sarà concesso un contributo aggiuntivo pari al 50% (e nella misura massima di ulteriori € 3.000) degli investimenti effettuati nel periodo 01.03.2020 – 31.12.2020 per l'acquisto di macchinari, attrezzature, computer, arredi (anche per il dehors), sviluppo di app o di servizi web per commercio elettronico, consulenze in web marketing e formazione qualificata.

Saremo in grado di essere più precisi e di fornire ogni ulteriore informazione non appena il testo dei bandi sarà pubblicato sull'Albo Pretorio (data prevista per il prossimo 3 novembre).

Bassano del Grappa, lì 27 ottobre 2020

AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI SUL DPCM 24.10.2020

Pubblichiamo di seguito le risposte e le indicazioni ai quesiti che più frequentemente ci vengono posti sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel [D.P.C.M. 24 ottobre 2020](#).

Primariamente ci preme ripubblicare tutta la cartellonistica da esporre all'interno delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, opportunamente aggiornata alle ultime norme, per evitare contestazioni in fase di sopralluogo da parte delle Autorità Ispettive.

Ribadiamo infatti che la segnaletica, anche ridondante, è uno degli aspetti che più frequentemente viene verificato e contestato alle aziende.

CARTELLI UTILIZZABILI DA TUTTE LE CATEGORIE



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

- [Informazioni di ingresso e divieti](#)
- [Lavaggio mani con acqua e sapone](#) (da appendere in prossimità dei lavandini)
- [Lavaggio mani con soluzione alcolica](#) (da posizionare vicino ai dispenser)
- [Norme igieniche – Allegato 19](#)
- [Corretto utilizzo della mascherina](#)

CARTELLI PER NEGOZI AL DETTAGLIO

- [Cartello capienza](#)
- [Indicazioni generali da rispettare](#)

CARTELLI PER PUBBLICI ESERCIZI

- [Cartello Capienza](#)
- [Indicazioni generali da rispettare](#)
- [Take-away & Delivery](#)

MASCHERINE CHIRURGICHE!!!!

Ricordiamo alle aziende che, mentre per la generalità degli spostamenti personali le persone possono utilizzare anche semplici mascherine in tessuto, c.d. “di comunità”, durante l’attività lavorativa tutti gli addetti devono indossare mascherine di tipo “chirurgico” in virtù di quanto previsto dal [Protocollo condiviso di sicurezza negli ambienti di lavoro](#) (si vedano gli ultimi due punti del documento direttamente consultabile da questo LINK, a pag.9)

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO

Come più e più volte evidenziato, le aziende devono istituire, ai sensi del medesimo protocollo sopra richiamato (art.13, primo punto), un Comitato per la verifica e l’applicazione delle regole anti-contagio all’interno degli ambienti di lavoro.

La costituzione del Comitato deve risultare da apposito verbale come da [fac-simile direttamente scaricabile](#).

Si raccomanda, qualora ancora non ottemperato, di procedere tempestivamente alla sua formalizzazione poiché anche questo è uno dei documenti che sempre viene richiesto in fase di verifica.

GIOCHI ED ATTIVITA’ DI PUBBLICO ESERCIZI CONGIUNTA AD ALTRA ATTIVITA’ COMMERCIALE

I pubblici esercizi tipo bar e ristoranti che commercializzano anche altri prodotti in virtù di apposite autorizzazioni o collegate SCIA per esercizio di vicinato (come ad esempio per quanti dispongono anche della rivendita di generi di Monopolio), dopo le ore 18.00 dovranno cessare l’attività di somministrazione ma potranno ovviamente continuare ad effettuare le altre cessioni di beni.

Qualche dubbio rimane invece sulla possibilità di permettere (in tutte le ore del giorno) agli avventori/clienti di effettuare le giocate su apparecchi tipo NEWSLOT o simili ovvero raccogliere



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

scommesse nei c.d. “corner” in considerazione della generale disposizione contenuta nel DPCM di chiusura delle sale scommesse, sale gioco e sale Bingo.

La locale Autorità di Pubblica Sicurezza si è in merito così espressa:

Per quanto riguarda il 1° quesito, si concorda sulla possibilità per le attività di pubblico esercizio miste ad altre attività commerciali di poter continuare ad operare anche dopo le ore 18.00 per la sola parte commerciale (vedesi bar e/o tabacchi) informando gli avventori anche con l'utilizzo di cartelli informativi al fine di non creare equivoci.

Per quanto riguarda il punto nr. 2, relativo alla raccolta del gioco pubblico, l'art. 1 comma 9, lett. I del citato DPCM ha previsto la sospensione, a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020, delle **attività** di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Gli intervenuti concordavano di “raccomandare” (*in attesa di linee guida anche da parte dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli*), di sospendere tale **attività** anche presso gli esercizi c.d. “generalisti” (con codice ateco principale diverso dal gioco).

Si rimane a disposizione per eventuale ulteriori chiarimento

Firmato il Dirigente il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa
Vice Questore D.ssa Elena Peruffo.

ORDINANZA REGIONALE – Ristorazione e servizio mensa

Con [Ordinanza Regionale](#) ieri pubblicata dal Governatore è stato ribadita la possibilità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare, senza limiti di orario e previa comunicazione da inviarsi in Comune, attività di mensa, su base contrattuale, per i lavoratori in trasferta, purché nominativamente indicati (o nel contratto o su apposita appendice) dal datore di lavoro.

Bassano del Grappa, lì 25 ottobre 2020

D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020

Ci risiamo!! Purtroppo, ci ritroviamo ad illustrare regole e limitazioni che quest'estate pensavamo di aver scongiurato e che avevamo ipotizzato, così come oggi introdotte con il nuovo [Dpcm del 24 ottobre 2020](#), solo come misure estreme e di massimo contenimento.

Il nuovo provvedimento non contiene particolari limitazioni ai movimenti e alle libertà personali, eccezion fatta per l'obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla in tutti i luoghi



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

chiusi diversi dalle abitazioni private e anche all'aperto, se non si può garantire in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone.

Permangono le note deroghe per chi accusa particolari patologie incompatibili con l'uso della mascherina, per i minori di anni 6 e per chi sta praticando attività sportiva (con riferimento a quest'ultimo punto si vedano le [precisazioni del Ministero dell'Interno](#)).

Sono invece previste delle "raccomandazioni" (e come tali hanno mera finalità prudenziale con carattere non prescrittivo – [nota Ministero Interno del 16 ottobre](#)) affinché si limitino gli spostamenti per le sole esigenze lavorative, di studio o per situazioni di necessità e non si ricevano amici o altre persone nella propria abitazione privata.

Una novità è invece rappresentata dal generale divieto, vigente dopo le ore 18.00, di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

Per quanto invece concerne lo svolgimento delle attività economiche, iniziamo il nostro schematico riepilogo dal settore maggiormente interessato e via via tutti gli altri:

RISTORAZIONE: la norma riguarda tutte le attività di cui al codice Ateco 56. È ormai noto a tutti come l'apertura di dette attività sia da domani consentita dalle ore 05.00 e sino le ore 18.00.

In proposito riportiamo, come abbiamo già rilevato nella nostra precedente informativa, il disposto dell'art. 186 r.e. TULPS che così recita: *"Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale"*. Tuttavia, va altresì segnalato quanto riportato in proposito dalla [Nota del Ministero dell'Interno](#) del 16 ottobre nella quale il Capo di Gabinetto, testualmente, riporta che l'osservanza dell'orario di chiusura non viene meno *"qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione"*.

Il numero di persone non conviventi che possono sedersi allo stesso tavolo è ora ridotto a 4.

Resta consentita la possibilità di effettuare vendite per asporto, ma solo fino alla 24.00, e consegne a domicilio (senza limiti di orari, per quest'ultimo caso).

Come in precedenza, nessuna limitazione è invece applicabile agli esercizi di somministrazione nelle autostrade, ospedali e aeroporti.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO: Tali attività possono continuare la loro operatività nel rispetto delle note [Linee Guida per la riapertura](#) e delle misure di cui [all'Allegato 11](#)). Si ricorda altresì l'obbligo di esporre le informazioni di prevenzione igienico-sanitarie di cui [all'Allegato 19](#)).

NOVITA': anche gli esercizi commerciali dovranno esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale, così come già obbligatorio per i pubblici esercizi.

In proposito ricordiamo che le "raccomandazioni" di cui all'[Allegato 11](#)) riportano, per locali fino a 40 mq., la possibilità di accesso per una persona alla volta.

Da ultimo rileviamo che, al momento, non è stato disposto alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva.

ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetiste, lavanderie): Attività consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida già adottate.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

PALESTRE, PISCINE E CENTRI BENESSERE: nonostante il [Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 22 ottobre](#) facesse ben sperare vista l'emanazione del nuovo protocollo per le attività sportive e piscine, l'odierno Dpcm dispone la chiusura di dette attività.

DISCOTECHE, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, ECC. : attività che continuano a rimanere sospese.

CINEMA E TEATRI: disposta l'interruzione di tutti gli spettacoli. L'unico servizio "culturale" che rimane garantito è relativo all'apertura al pubblico dei musei.

ATTIVITA' PROFESSIONALI: Nulla cambia rispetto al previgente DPCM. Nello svolgimento delle attività professionali il decreto raccomanda di ricorrere, per quanto possibile, all'utilizzo dello smart-working, all'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e a effettuare costanti operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali.

STRUTTURE RICETTIVE: pur in evidente assenza di flussi turistici, l'attività può continuare a condizione che sia assicurato il rispetto dei protocolli anti-contagio.

Ricordiamo che l'attività di ristorazione effettuata nei confronti dei soli ospiti della struttura, può continuare.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO: attività sospesa.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E FIERISTICHE: le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica a condizione che si rispettino le norme sul distanziamento sociale. Sono invece vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

AUTOSCUOLE: sono sempre consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione e dalle autoscuole, ivi compresi i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e quelli sull'uso del tachigrafo.

CONVEGNI E CONGRESSI: sono consentiti solo con modalità a distanza e ogni cerimonia pubblica dovrà svolgersi in assenza di pubblico. La modalità a distanza è fortemente raccomandata anche per le riunioni private e di lavoro.

AREE PUBBLICHE DI ASSEMBRAMENTO: permane la possibilità, per gli Enti Locali di disporre il divieto di accesso in vie o piazze delle città, dopo le ore 21.00, ove più facilmente si possono creare assembramenti.

Le nuove disposizioni avranno già efficacia da domani, lunedì 26 ottobre e fino a tutto il prossimo 24 novembre, sempreché non intervengano nuovi provvedimenti o modifiche.

Giusto per chiarezza, è doveroso ricordare che la potestà legislativa delle Regioni non può derogare alle norme governative se non con un atto deliberato d'intesa con il Ministro della Salute.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Da ultimo vogliamo informare che **nei giorni scorsi sono stati effettuati parecchi sopralluoghi da parte delle Forze dell'Ordine** in coordinamento con il personale delle SPISAL.

Vi riportiamo di seguito uno stralcio del verbale di accesso ispettivo onde poter verificare il corretto rispetto delle norme più frequentemente controllate:

istituire e formalizzare il Comitato con le figure previste dal Protocollo 24.4.2020;
indicare il numero massimo di persone ammesse nei seguenti locali: _____
affiggere in prossimità di tutti i lavandini le indicazioni sul corretto lavaggio delle mani;
affiggere adeguata segnaletica indicante il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro e
disposizioni previste dal Protocollo 24.4.2020;
se l'attività lavorativa comporta distanze < 1 metro è necessario l'uso delle mascherine o altri dispositivi idonei;
informare tutti i dipendenti e chiunque entri in azienda delle disposizioni delle Autorità (v. Protocollo 24.4.2020);
mettere a disposizione/implementare idonei mezzi detergenti per le mani;
individuare delle procedure per l'ingresso, il transito e l'uscita dei propri dipendenti;
individuare delle procedure per l'ingresso, il transito e l'uscita dei fornitori/autisti e/o altro personale esterno;
individuare/installare un idoneo servizio igienico per fornitori/autisti e/o altro personale esterno oppure, in
alternativa, individuare le seguenti misure organizzative _____
garantire una sanificazione periodica e una pulizia giornaliera dei locali nonché di tastiere/mouse e distributori di
bevande e snack;

Ricordiamo che uno degli aspetti principali che più costantemente viene controllato è l'apposizione di segnaletica e di cartelli di avviso e di richiamo al rispetto delle norme anti-contagio.

Tutto il materiale è pubblicato nella sezione "CARTELLI UTILI" della nostra [home-page](#).

Siamo al lavoro per aggiornare tutta la cartellonistica ai contenuti delle nuove norme; **entro la giornata di domani saranno scaricabili tutti i nuovi documenti.**

Per qualsiasi altra necessità o informazione, potrete in ogni momento contattare i nostri uffici.

Bassano del Grappa, lì 20 ottobre 2020

RIEPILOGO NORME PER PUBBLICI ESERCIZI

Con la viva speranza di non dover ulteriormente commentare o illustrare nuovi provvedimenti e limitazioni, cerchiamo di riepilogare sinteticamente le norme che attualmente disciplinano l'attività dei pubblici esercizi (Ristorazione, codice Ateco 56) che, al momento, è quella che ha subito le maggiori limitazioni.

Queste, schematicamente, le principali disposizioni di rispettare in materia di:

ORARI D'ESERCIZIO

APERTURA: non prima delle ore 05.00;

CHIUSURA: non dopo le ore 24.00;

(in proposito si ricorda l'art.186 r.e. TULPS "Con la chiusura dei pubblici



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale”);

SERVIZIO IN PIEDI: consentito solo sino alle ore 18.00;

TAKE-AWAY: sino alle ore 24.00 (con divieto di consumo sul posto o nelle vicinanze);

DELIVERY: sempre consentito, senza limiti di orario.

AFFLUENZA DEGLI AVVENTORI

PERSONE PER TAVOLO: Massimo 6 persone;

(per rispondere alle tante domande che ci vengono poste in questi giorni, dobbiamo rilevare che il Dpcm non prevede deroghe a tale numero e pertanto, sino a eventuali diverse disposizioni o chiarimenti come richiesti da FIPE, lo stesso è da intendersi applicabile ai conviventi, ai bambini, e per assurdo, anche alle famiglie numerose).

CONVIVENTI:

Dopo la decadenza dell'Ordinanza n.84 di agosto, la Regione Veneto con nuovo provvedimento, ha nuovamente introdotto la deroga al distanziamento interpersonale per *“persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili”*.

CAPENZA MASSIMA:

Ribadiamo che, in ogni caso, tale facoltà non consente di superare i precedenti limiti relativi al numero massimo di persone al tavolo. Tutti i pubblici esercizi devono esporre all'ingresso dell'esercizio un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo (*scaricabile dalla sezione sotto riportata “ADEGUATA INFORMAZIONE”*).

Per calcolare la capienza massima si possono seguire le [Linee Guida](#) per la Riapertura e quindi determinarla tenendo conto del lay-out del locale, del numero di tavoli (e del limite di nr.6 persone) e del rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra persone.

LIMITE PER FESTE:

La controversa disposizione che vieta ogni tipo di festa e prevede una deroga a 30 persone per cerimonie civili e religiose non è stata oggetto di alcun chiarimento né nel Dpcm del 18 ottobre né nella [Circolare del Viminale di ieri](#). La sua applicazione diretta alle attività di somministrazione, pur rimanendo nel “limbo” dell'interpretabilità, è stata però confermata da alcune Prefetture.

ALTRE DISPOSIZIONI

REGISTRO PRESENZE:

Permane l'obbligo di conservare per almeno 14 giorni l'elenco delle persone (ed i loro recapiti) che hanno prenotato.

ATTIVITA' LUDICHE:

Carte, biliardo, calcetto e videogiochi possono continuare ad essere esercitate nel rispetto delle basilari norme igieniche: costante pulizia e disinfezione dei materiali utilizzati per il gioco, mascherina, igiene



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

frequente delle mani e rispetto del distanziamento di 1 metro.

GIORNALI: È sempre consentita la messa a disposizione della clientela di giornali e riviste, in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani.

MASCHERINA: Non serve ribadirlo: la clientela deve indossare la mascherina ogniqualvolta non si trova seduta al tavolo (o non sta effettuando la consumazione al banco, ove consentito)

ADEGUATA INFORMAZIONE

Da questa sezione sono direttamente scaricabili i cartelli predisposti da FIPE e Confcommercio per garantire l'adeguata informazione alla clientela sulle misure di prevenzione:

- [Capienza del Locale \(OBBLIGATORIO\)](#)
- [Delivery e Take-Away](#)
- [Ore 18.00 – Consumo al tavolo](#)
- [Avviso generico per mascherina e rispetto distanze](#)
- [Allegato 19 \(OBBLIGATORIO\)](#)
- [Modalità di ingresso in azienda \(OBBLIGATORIO\)](#)
- [Lavaggio mani – acqua e sapone](#)
- [Lavaggio mani – soluzione alcolica](#)

Bassano del Grappa, lì 19 ottobre 2020

DPCM 18 OTTOBRE 2020

Il [Dpcm firmato nella tarda serata](#) di ieri dal premier Giuseppe Conte interviene con alcune modifiche ed integrazioni al provvedimento emanato solo qualche giorno addietro.

Le nuove regole sono vigenti già dalla giornata odierna e rimarranno efficaci fino al prossimo 13 novembre, salvo ulteriori interventi legislativi e/o amministrativi.

Il Decreto interviene soprattutto per introdurre nuove restrizioni a prevenzione dei fenomeni di “movida” e assembramenti di altra natura, mentre **nulla introduce rispetto alla regolamentazione delle attività di vendita dal dettaglio** per le quali si continuano ad applicare le vigenti “[Linee guida per la riapertura](#)”.

MASCHERINE: non si rilevano modifiche all'obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine, anche se le piccolissime integrazioni privilegiano l'utilizzo di “dispositivi di protezione” (mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3) rispetto alle c.d. “mascherine di comunità” (quelle in stoffa, non certificate e/o autoprodotte).



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

In proposito vogliamo ancora una volta ricordare come, in ogni caso, il [protocollo di sicurezza del 24 aprile](#) preveda l'utilizzo di mascherine "chirurgiche" nei luoghi di lavoro.

RISTORAZIONE (codice Ateco 56): attività obbligatoriamente sospesa dalle 24.00 alle 05.00, con la sola eccezione degli esercizi ubicati lungo la rete autostradale, negli aeroporti o negli ospedali. La consumazione in piedi (consentita solo assicurando la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti) è tassativamente vietata dalle ore 18.00. Anche il take-away è ora autorizzato solo fino alle ore 24.00, fermo restando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. Resta invece sempre consentita la consegna a domicilio senza restrizioni di orario.

Le novità più rilevanti sono rappresentate dal limite massimo di 6 persone per ogni tavolo e l'obbligatorietà, a carico dei gestori, di esporre all'ingresso del locale un cartello con indicata la capienza massima delle persone ammesse.

In proposito evidenziamo come non esista una chiara indicazione normativa per calcolare l'affollamento massimo consentito all'interno del locale; l'unico riferimento, al momento, pare essere il generale obbligo di garantire un metro di distanza tra cliente e cliente.

Confidando in qualche chiarimento, ipotizziamo che, ad esempio, il valore della capienza potrà essere calcolato sulla base del lay-out dei tavoli e dei posti a sedere, rielaborato secondo le nuove disposizioni, nel rispetto dei distanziamenti di sicurezza.

AREE PUBBLICHE DI ASSEMBRAMENTO: viene delegata agli Enti Locali la possibilità di disporre il divieto di accesso in vie o piazze delle città, dopo le ore 21.00, ove più facilmente si possono creare assembramenti. In tali casi resterà sempre salva la possibilità di raggiungere gli esercizi commerciali e/o di somministrazione legittimamente aperti o la propria abitazione.

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E "FESTE": Attività che rimangono sospese, così come ogni forma di intrattenimento danzante organizzata nei pubblici esercizi.

Permane anche il generale divieto alle "feste" in tutti i luoghi al chiuso o all'aperto con la sola deroga, fino ad un massimo di 30 persone, per quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose.

PALESTRE, PISCINE E ATTIVITA' SPORTIVE: il monito lanciato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio verso questa tipologia di attività al momento è rimasto solo "verbale" e nel DPCM, per il momento, NON è stata limitata l'operatività di palestre, piscine e circoli sportivi (che devono applicare rigorosamente i noti protocolli di sicurezza emanati dalla Regioni e/o dalle Federazioni di riferimento).

L'attività sportiva dilettantistica di base, degli sport di contatto, è ammessa solo in forma individuale e non sono consentite le relative gare e competizioni. Resta vietata, come da precedente Dpcm, lo svolgimento di sport di contatto di tipo amatoriale.

AUTOSCUOLE: restano consentiti lo svolgimento dei vari corsi abilitanti e le prove pratiche e teoriche effettuate dalla Motorizzazione.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

SAGRE E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE: reintrodotta il divieto per questo genere di eventi. Restano ammesse solo le fiere di rilevanza Nazionale ed Internazionale.

RIUNIONI E CONVEGNI: Le attività Congressuali restano possibili solo con modalità a distanza. Stessa modalità dovrà essere attuata per tutte le riunioni che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, mentre tale precetto rimane “*fortemente raccomandato*” nell’ambito dell’iniziativa privata.

SCUOLA: con riferimento all’ambito scolastico, mentre non si evincono novità di rilievo per il primo ciclo e per i servizi dell’infanzia, vengono consigliate forme di flessibilità per l’organizzazione delle lezioni delle scuole superiori, anche attraverso la previsione di turni pomeridiani e la modulazione degli orari di uscita e di ingresso che, a partire dal 21 ottobre, non potrà in ogni caso avvenire prima delle ore 09.00.

Bassano del Grappa, lì 14 ottobre 2020

ELENCO DISCIPLINE SPORTIVE

È stato pubblicato il [Decreto del Dipartimento dello Sport](#) che individua le discipline di contatto al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) dell’art.1, sesto comma, del [DPCM 13 ottobre 2020](#).

Dalla data odierna, tutti gli sport di contatto elencati nel decreto (consultabile nel nostro sito internet, direttamente dal seguente [LINK](#)) sono dunque consentiti solo se organizzati, sia a livello agonistico che di base, da società professionistiche o da Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.

È quindi vietata ogni gara, partita, competizione e ogni altra attività connesse agli elencati sport di contatto in forma amatoriale, salvo l’esercizio in forma individuale ove espressamente consentito nella colonna “NOTE” della tabella.

Bassano del Grappa, lì 13 ottobre 2020

DPCM 12 OTTOBRE 2020

Con una certa dose di sconforto ci troviamo a dover nuovamente commentare ed illustrare il testo del nuovo [Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#), relativo alle disposizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, rispetto alle precedenti formulazioni, contiene, purtroppo, misure più “restrittive”.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Tale Decreto sostituisce le precedenti disposizioni e produce i suoi effetti dalla giornata di **mercoledì 14 ottobre**, sino a tutto il prossimo **13 novembre**.

Nella parte generale di prevenzione, è riproposto l'impianto ormai ben conosciuto:

- Divieto di assembramento;
- Obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla ogniqualvolta non ci si trova in una condizione di "isolamento" (obbligo derogabile da chi fa attività sportiva, da persone con particolari patologie o disabilità e dai minori di anni 6);
- Rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
- Costante ed accurata igiene delle mani;
- Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di infezione respiratoria con febbre (> 37,5°);
- Assoluto rispetto negli ambienti di lavoro del [protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020](#);
- Piena vigenza delle note "[Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative](#)" – rev. 08.10.2020.

Cerchiamo di fare una puntuale analisi per ogni singolo settore interessato dal provvedimento:

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Nulla cambia rispetto alle procedure sino ad oggi adottate ed al rispetto delle misure di cui all'[Allegato 11](#). Si ricorda altresì l'obbligo si esporre le informazioni di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'[Allegato 19](#).

ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetiste, lavanderie)

Attività consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida già adottate.

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E "FESTE"

Continua ad essere sospesa questo tipo di attività, così come ogni forma di intrattenimento danzante organizzata nei pubblici esercizi.

La nota contiene peraltro un ulteriore passaggio restrittivo laddove vieta le "feste" in tutti i luoghi al chiuso o all'aperto. Cosa possa intendersi con il termine "festa" è tutto da interpretare ma, a parere di chi scrive e per la prudenza che è d'uopo in queste occasioni, si ritiene che possano rientrare, ad esempio, le tipiche "inaugurazioni" di nuove attività commerciali.

L'unica deroga consentita rispetto a quanto sopra è prevista per i festeggiamenti conseguenti alle cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi, ecc.), laddove è consentita una partecipazione massima di 30 persone, sempre nel rispetto delle regole base anti-contagio.

RISTORANTI, BAR E PIZZERIE

Per il settore della "ristorazione" sono state inserite delle limitazioni orarie nel senso che ne è stata disposta la chiusura obbligatoria alle ore 24.00, in tutti i giorni della settimana (nessun limite per esercizi negli ospedali e negli aeroporti).

La norma prevede altresì che dopo le ore 21.00 possa essere effettuato solo il servizio al tavolo.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Resta sempre consentita la possibilità di fare consegne a domicilio e anche la vendita per asporto ma con divieto assoluto di consumare in piedi, anche nelle adiacenze dell'esercizio, dopo le ore 21.00.

Sul punto riteniamo di fare due puntualizzazioni:

- è da ritenere che, come per i precedenti Dpcm di questa primavera, il termine "ristorazione" afferisca a tutto il codice Ateco 56 (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante, pizzerie da asporto, rosticcerie, friggitorie, ecc.);
- a nostro parere, in attesa di chiarimenti già richiesti ai dicasteri competenti, nell'ambito delle attività ristorative non trova applicazione il limite delle 30 persone previste per i festeggiamenti da cerimonie civili e religiose, poiché tale restrizione è specificatamente inserita nell'ambito degli "intrattenimenti". Resta ben inteso che ristoranti ed altri simili esercizi dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli ed alle linee guida regionali per garantire il rispetto del metro di distanza tra i commensali seduti allo stesso tavolo (se non conviventi).

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Attività consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

CINEMA, TEATRI E SALE PER CONCERTI

Attività esercitate solo con prenotazione e preassegnazione dei posti a sedere, opportunamente distanziati, nel massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 in luogo chiuso.

Restano ovviamente sospesi gli eventi che possono comportare assembramenti o laddove non sia possibile garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

AUTOSCUOLE E ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

È consentito il regolare svolgimento dei corsi abilitanti all'acquisizione della patente di guida e le relative prove pratiche e teoriche (così come di tutti gli altri corsi autorizzati dal Ministero dei Trasporti), ferma restando l'applicazione dei protocolli di sicurezza.

Sono inoltre sempre consentiti i corsi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

Ricordiamo inoltre che nel capitolo "FORMAZIONE PROFESSIONALE" delle linee guida regionali, aggiornate lo scorso 08 ottobre, sono comunque definite le indicazioni per la gestione di altre attività formative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: percorsi di formazione continua, corsi di lingue e musicali, educazione degli adulti, attività di orientamento, ecc.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Nello svolgimento delle attività professionali il decreto raccomanda di ricorrere, per quanto possibile, all'utilizzo dello smart-working, all'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e a effettuare costanti operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali.

ATTIVITA' SPORTIVE

Confermata l'operatività di palestre, piscine e altre strutture ove si può svolgere attività sportiva ed esercizio fisico nel rispetto dei protocolli e delle linee guida emanate dall'Ufficio dello sport e delle eventuali Federazioni di riferimento.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Come in precedenza, resta consentita sia l'attività sportiva che quella motoria all'aperto, ricordando che nello svolgimento di attività sportiva la distanza interpersonale di sicurezza è raddoppiata (metri 2).

Resta consentito lo svolgimento degli sport di contatto che saranno puntualmente elencati con provvedimento del Ministero dello Sport, purché gestiti da Società professionistiche o da Associazione Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Dalla data di pubblicazione del sopracitato provvedimento ministeriale saranno invece vietate tutte le attività sportive amatoriali relative agli sport di contatto ivi individuati.

STRUTTURE RICETTIVE

Attività di continuare a gestire secondo le ormai conosciute modalità definite nel paragrafo "ATTIVITA' RICETTIVE" delle [Linee guida per la riapertura](#).

MANIFESTAZIONI

Le Manifestazioni Fieristiche saranno consentite se non implicano assembramenti e solo attuando misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza.

Altre manifestazioni pubbliche sono possibili se organizzate in forma statica e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente disposte dall'autorità di P.S.

QUARANTENA, ISOLAMENTO E RIPRESA DEI CONTATTI SOCIALI

Il Ministero della Salute, con [propria circolare di ieri](#), ha finalmente riepilogato le varie modalità di separazione delle persone che possono/devono essere adottate nei casi di infezione o di sospetta infezione da Covid-19.

Primariamente la circolare definisce la differenza tra l'**ISOLAMENTO** e **QUARANTENA** sottolineando che la prima misura si attua nei confronti di persone infette da Covid-19 che devono rimanere assolutamente separate dal resto della comunità, mentre la seconda è riferita alle limitazioni nei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state a contatto con persone positive.

Posto quanto sopra il Ministero ha così rideterminato i tempi e le modalità di uscita dall'isolamento e dalla quarantena:

1. **PERSONE POSITIVE ASINTOMATICHE**: termine dell'isolamento dopo 10 giorni dalla positività, previo test molecolare negativo;
2. **PERSONE POSITIVE CON SINTOMI**: termine dell'isolamento dopo 10 giorni dalla comparsa della sintomatologia previo test molecolare negativo eseguito almeno 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

3. PERSONE POSITIVE PER LUNGO PERIODO (con o senza sintomi): termine dell'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, solo se gli stessi sono cessati da almeno una settimana.
4. RAPPORTI "STRETTI" CON POSITIVI: è prevista una quarantena di 14 giorni ridotta a 10 giorni se sostenuta da test molecolare negativo al decimo giorno.

Bassano del Grappa, lì 12 ottobre 2020

INDICAZIONI DEL VIMINALE

Mentre si attende il prossimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà disporre la proroga e/o l'eventuale adozione di nuove misure anti-contagio, la cui pubblicazione potrebbe avvenire già nella giornata di domani (*non si prendano in considerazione certe bozze che abbiamo visto circolare nei vari social e già classificate come fake-news*), il Ministero dell'Interno è intervenuto con [propria circolare](#) per evidenziare alcune norme contenute nel [D.L. 125/2020](#) dello scorso 07 ottobre.

Se mai ve ne fosse ancora bisogno, il Gabinetto del Ministro ha ribadito come, in virtù [dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto](#), debbano ritenersi vietati tutti gli intrattenimenti danzanti, quindi non solo quelli in discoteche e sale da ballo ma anche quelli proposti da bar, ristoranti, locali serali, sagre ecc.

L'altra puntualizzazione del Ministero riguarda la deroga all'utilizzo della mascherina per chi pratica "attività sportiva", precisando che la stessa non può estendersi anche a chi, invece, sta svolgendo "attività motoria".

Premesso che, a questo punto, sarebbe curioso capire quali siano i confini che delineano le differenze tra le due diverse tipologie di "movimento fisico" e dove eventualmente queste trovino definizione, appare comunque ragionevole pensare che laddove un individuo stia facendo una semplice passeggiata all'aperto, ricorra l'obbligo di mascherina mentre, di contro, il *runner* che sta facendo la sua corsa serale ne sia esentato.

Bassano del Grappa, lì 12 ottobre 2020

INGRESSO / USCITA IN ITALIA O RIENTRO DALL'ESTERO

Tante norme, una sopra l'altra, a generare sempre forti dubbi sulle limitazioni e disposizioni relative all'isolamento fiduciario per chi fa ingresso in Italia dall'estero, in particolare da determinati Paesi.

Oltre alle disposizioni introdotte dal DPCM 07 agosto e dall'Allegato 20, così come successivamente modificate ed integrate, si aggiungono infatti le Ordinanze del Ministro della



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Salute del 12 agosto, del 21 settembre e, da ultimo quella del 07 ottobre, tutte vigenti fino al **15 ottobre**.

Tentiamo (se ci riusciamo), di fare un po' d'ordine, ricordando che, fatta eccezione per i Paesi di cui alla successiva lettera A), in caso di rientro da uno Stato estero sarà in ogni caso obbligatorio consegnare a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, una dichiarazione indicante i Paesi ed i territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti.

Di seguito riportiamo gli elenchi dei Paesi esteri con le relative limitazioni:

- A. **Repubblica di San Marino e Vaticano** non si considerano Stati esteri e quindi non è prevista alcun tipo di limitazione;
- B. Chi proviene o è transitato da **Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Spagna e Repubblica Ceca**, dovrà avvisare immediatamente il competente Dipartimento di Prevenzione e sottoporsi, entro 48 ore, a tampone molecolare. In attesa dell'esito del tampone, le persone dovranno rimanere in isolamento fiduciario;
- C. Per i rientri da **Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco** non sono previste limitazioni o altri obblighi di isolamento o di verifiche sanitarie;
- D. Per quanti rientrano da **qualsiasi altro Stato** (ivi compresi **Serbia e Romania**) è previsto l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria presso la propria residenza o dimora (come indicata nella dichiarazione di rientro) per un periodo di 14 gg;

Vale la pena ricordare che gli spostamenti sono consentiti senza necessità di "motivazione" (quindi anche per sole finalità turistiche) da e per i Paesi di cui alle precedenti lettere **A), B) e C)** nonché **Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Romania, Tailandia, Tunisia e Uruguay**, ma sempre nel rispetto delle procedure di rientro sopra indicate.

Per gli spostamenti verso qualunque altro Stato (diverso da quelli elencati al paragrafo precedente) è necessario che ricorrano particolari motivazioni, da rendere mediante dichiarazione, quali: esigenze di salute, di studio, di assoluta urgenza o di ritorno al proprio domicilio.

Vige inoltre un **DIVIETO DI INGRESSO IN ITALIA** (fatta eccezione per cittadini UE e loro familiari ivi residenti, con obbligo di isolamento fiduciario) per le persone che abbiano transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti, in **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Rep. Dominicana, Kosovo e Montenegro**.

Bassano del Grappa, lì 8 ottobre 2020



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

DECRETO-LEGGE 07 OTTOBRE 2020, n.125

Nella tarda serata di ieri, come era già stato ampiamente anticipato negli organi di stampa, il Consiglio dei Ministri ha [deliberato la proroga](#) dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al fenomeno epidemiologico Covid-19, fino al 31 gennaio 2021.

Conseguentemente è stato promulgato il [Decreto-Legge 125/2020](#), già vigente dalla data odierna, che ha disposto quanto di seguito riepilogato:

- Prolungamento al 31 gennaio 2021 dei poteri governativi di introdurre limitazioni, sospensioni di attività, quarantene, chiusure e altri divieti utili al contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19;
- **Rimodulazione dei poteri di intervento delle Regioni**, confermando la loro possibilità di introdurre misure maggiormente restrittive rispetto a quelle Statali mentre, per quanto attiene a disposizioni più “ampliative”, le stesse potranno essere adottate solo dopo preventiva intesa con il Ministro della Salute (passaggio istituzionale non previsto in precedenza);
- **CASSA INTEGRAZIONE**: differiti al prossimo 31 ottobre i termini per presentare le relative istanze;
- **D.P.C.M.**: il decreto ha disposto il differimento al 15 ottobre 2020 del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020](#) che già prorogava le disposizioni del precedente [provvedimento del 07 agosto](#) e delle [Ordinanze del Ministero della Salute del 16 agosto](#) e del 12 agosto.
In buona sostanza, continuano ad avere efficacia le ben note “Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative” nonché gli obblighi di distanziamento sociale ed il divieto agli assembramenti, anche per manifestazioni pubbliche, spettacoli, eventi sportivi, ecc.
Confermata infine la sospensione delle attività che si svolgono all’interno di sale da ballo, discoteche e altri simili locali, sia al chiuso che all’aperto.
- **MASCHERINE**: Sempre fino al 15 ottobre 2020 viene introdotto un generale obbligo individuale di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarla in tutti i luoghi chiusi (fatta eccezione per le private abitazioni) ed anche in quelli all’aperto, ogniqualvolta non sia possibile garantire continuativamente l’isolamento rispetto ad altre persone.
Da notare l’utilizzo della parola “**isolamento**” che ha sicuramente una portata più ampia rispetto al mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di un metro che eravamo abituati a prendere a riferimento.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA**

L'obbligo di mettere la mascherina non si applica per i bambini con meno di 6 anni, per chi sta svolgendo attività sportiva e per i soggetti con particolari patologie o disabilità.

Ci sembra utile evidenziare come il nuovo provvedimento rafforzi, oltre a mantenerne la piena validità, i protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro che già prevedevano l'obbligo "per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, di utilizzo di una mascherina chirurgica" ([Protocollo Condiviso del 24.04.2020](#), art.6, 3° punto).

Come di consueto, i nostri associati potranno in ogni momento contattare gli uffici della Confcommercio per avere ogni ulteriore informazione o consulenza.